

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. CXXVIII
n. 43

RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO DELLA REGIONE LIGURIA

(Anno 2011)

(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

Presentata dal Difensore civico della regione Liguria

—————
Comunicata alla Presidenza il 29 marzo 2012
—————

INDICE

PIANO DI DISTRIBUZIONE	Pag.	5
RINGRAZIAMENTI	»	6
ORGANICO	»	7
CONSIDERAZIONI GENERALI	»	8
– Accesso agli atti	»	13
– Poteri sostitutivi	»	14
– Commissioni Miste Conciliative	»	15
– Interventi ex legge regionale n. 4/1985	»	16
– Tutela soggetti deboli	»	16
CASISTICA	»	19
GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA	»	39
SINTESI DELL'ATTIVITÀ SVOLTA	»	42
– Premessa	»	42
<i>Grafici e statistica</i>	»	44
– grafico contatti telefonici regione e sett. allargato 2° sem. 2011	»	48
– grafico contatti telefonici amministrazioni periferiche dello stato 2° sem. 2011	»	49
– grafico tipologia contatti telefonici	»	50
– grafico riepilogo fascicoli pendenti/definiti 2011	»	52
– grafico pubbliche amministrazioni interessate dall'azione del difensore civico anno 2011	»	54
RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI	»	56

RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI	Pag. 67
<i>Statuto</i>	» 67
– Testo coordinato delle Leggi in materia di Difensore Civico	» 68
(Requisiti e ineleggibilità)	» 68
Art. 5	» 70
(Funzioni) (1)	» 70
Indennità di funzione	» 74
<i>Legge regionale 10 novembre 2009, n. 52</i>	» 76
<i>Legge regionale 10 luglio 2002, n. 29</i>	» 77
 NORMATIVA GARANTE	» 78
<i>Testo coordinato delle Leggi in materia di Garante Regio- nale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza</i>	» 79
<i>Legge regionale 16 marzo 2007, n. 9</i>	» 79
<i>Legge regionale 16 marzo 2007, n. 9</i>	» 86
<i>Legge regionale n. 38 del 06-10-2009 Regione Liguria</i>	» 95
<i>Ulteriori modifiche alla legge regionale 16/03/2007, n. 9 (Disciplinazione dell’Ufficio del Garante Regionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza)</i>	» 95

PIANO DI DISTRIBUZIONE

La Relazione del Difensore Civico Regionale va inviata annualmente, entro il 31 marzo, al Presidente ed ai membri del Consiglio Regionale (art. 8 L.R. 5 agosto 1986 n. 17).

Altrettanto per quanto riguarda i Presidenti della Repubblica, del Senato e della Camera dei Deputati (art. 16 della Legge 15 marzo 1997, n. 127, modificata dalla Legge 191/98).

Il testo della Relazione viene anche inviato al Presidente della Giunta Regionale, agli Assessori regionali, a tutti gli Enti derivati dalla Regione, alle Aziende Sanitarie Locali, alle Aziende Ospedaliere.

La Relazione è altresì destinata alle Province, ai Comuni convenzionati.

Per quanto di interesse la Relazione è inviata alle Associazioni di volontariato che operano a tutela dei cittadini, dei consumatori e per prevenire eventuali situazioni di bisogno.

RINGRAZIAMENTI

Nel licenziare questa mia prima relazione annuale, come prevede l'art. 8 della legge regionale istitutiva n.17/86, desidero esprimere il mio più vivo ringraziamento al dr. Pincin, alla sig.ra Franciois, alla sig.ra Casaccia, alla sig.ra Ceroni ed al sig. Teso, componenti sensibili, intelligenti e motivati dell'Ufficio di Difesa Civica Regionale, al quale dedicano la loro appassionata professionalità.

Un ringraziamento anche al Presidente Rosario Monteleone, al Segretario Generale dr. Pessina ed alla dott.ssa Santarella che hanno seguito il nostro lavoro con l'attenzione, la cura e la considerazione che l'Istituzione merita.

ORGANICO

Il personale che collabora con il Difensore Civico della Regione Liguria, al momento della stesura della presente Relazione, risulta così composto:

<i>Dott. Avv. Luigi Pincin</i>	<i>Funzionario P.O.</i>
<i>Sig.ra Maria Luisa Casaccia</i>	<i>Funzionario P.O.</i>
<i>Sig.ra Maria Paola Franciois</i>	<i>Funzionario P.O.</i>
<i>Sig.ra Cerroni Loredana</i>	<i>Segreteria</i>
<i>Sig. Teso Mauro</i>	<i>Segreteria</i>

CONSIDERAZIONI GENERALI

La Difesa Civica è una istituzione di rilievo costituzionale: è infatti finalizzata alla protezione dei diritti fondamentali della persona ed alla promozione dei diritti soggettivi e degli interessi diffusi di singoli ed enti in un determinato territorio, in particolare nei rapporti con le Pubbliche Amministrazioni.

In questa veste, svolge soprattutto una attività di vigilanza e controllo, seppure priva di qualsiasi potere sanzionatorio, di affermazione della legalità sostanziale, di prevenzione e mediazione, anche con il fine di ridurre l'area del contenzioso giurisdizionale. Con una sola espressione, si potrebbe dire che essa mira all'attuazione concreta di quel diritto al *“buon andamento ed all'imparzialità dell'amministrazione”* solennemente sancito dall'art. 97 della Carta Costituzionale.

All'interno di questa cornice teorica netta e non controversa, si muove peraltro un dibattito a livello nazionale non ancora giunto alla formulazione di una organica Legge Statuale che, oltre ad istituire l'auspicata figura del Difensore Civico Nazionale, pure evocata da norme vigenti (v. l'art. 16 della Legge 127/97) e da alcune proposte depositate in Parlamento, definisca in modo chiaro quali siano i connotati fondamentali della figura, che si auspica possano essere ispirati a quella tradizionale dell'Ombudsman a livello europeo, presidio di *tutti* i diritti della persona. Ed è appena il caso di ricordare che l'Unione Europea ed il Consiglio d'Europa impongono agli Stati che ne chiedono l'adesione che essi siano dotati di un Difensore Civico Nazionale.

Nel frattempo, il legislatore è intervenuto per dare una nuova strutturazione all'istituto, con la finalità, oggi prevalente per le difficoltà finanziarie del Paese, di ridurre il carico di spesa pubblica legato al proliferare di istituti di garanzia, authority e quant'altro.

L'art.2 comma 186 lett. a) L. 23.12.2009 n. 191 modificato dal D.L. 2/2010 conv. nella L. 42/2010 ha infatti soppresso la figura del Difensore Civico comunale (quelli attualmente in carica termineranno peraltro il loro mandato) ed ha previsto in via generale quella del Difensore Civico "territoriale", ossia provinciale. Recita la norma: "le funzioni del Difensore Civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al Difensore Civico della Provincia nel cui territorio rientra il relativo Comune", che avrà il compito, oltre che di garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'Amministrazione, di "segnalare, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini".

Poiché nella Difesa Civica prevalgono i principi di prossimità e di sussidiarietà ricavabili da un complesso di norme in vigore – L.241/90, L. 127/97, L. 104/92 – se ne deduce che il Difensore Civico regionale può intervenire in ogni caso di assenza del Difensore Civico territoriale (che tuttavia, per il disposto della norma sopra citata, dovrebbe sempre esserci) e, in esclusiva, nei confronti delle Amministrazioni periferiche dello Stato *ex art. 16 L.127/97.*

Su questo tema – ossia sulla nuova struttura territoriale della difesa civica – si è ampiamente discusso nel corso dei periodici incontri presso il Coordinamento Nazionale dei Difensori Civici, ad alcuni dei quali ho partecipato, ed, inoltre, nel corso di una audizione davanti alla I Commissione del Consiglio Provinciale genovese, cui ero stato espressamente

invitato. In questa sede si è lungamente riflettuto sulle novità della normativa e sul singolare riferimento di questa ad un Ente Locale di cui in tempi recenti si è pronosticata la soppressione e di cui, comunque, è stato appena imposto un importante ridimensionamento. Dell'audizione si è riferito con apposita, breve relazione alla Presidenza del Consiglio Regionale.

Nell'attesa che entri in vigore il nuovo assetto, questo Difensore Civico, al suo primo anno di mandato, ha instaurato un proficuo rapporto di collaborazione con il Difensore Civico della grande Genova e col Difensore Civico della Provincia di Genova attraverso incontri e scambi di opinioni che, nel rispetto delle rispettive competenze, hanno reso efficace e rispondente alle attese dei cittadini l'azione di tutela; ed è prevista a breve la convocazione della riunione di coordinamento fra tutti i Difensori Civici della Regione prevista dall'*art. 7 bis L.R. 17/86* sul tema delle novità legislative in tema di strutturazione territoriale della tutela civica di cui si è sopra riferito. Nel contempo, sono state mantenute attive le varie convenzioni con gli enti locali, fra cui, peculiare per ampiezza, quella con la Provincia di Imperia. Nell'ambito di questa attività decentrata i funzionari dell'Ufficio hanno effettuato visite periodiche in Comuni della Regione maggiormente investiti da questioni di tutela sollevate dai cittadini, riscuotendo consenso per la qualità degli interventi effettuati; in alcune circostanze, a Imperia, Sarzana, Savona e Arenzano, ho presenziato alle audizioni ed ho colto l'occasione per intrattenermi col Presidente della Provincia di Imperia e coi Sindaci degli altri Comuni per trattare, oltre che delle questioni sollevate dai cittadini, dei rapporti istituzionali tra i rispettivi Uffici.

A tale proposito, pare opportuno sottolineare un fatto di rilievo: nel periodo di riferimento le risposte di quasi tutti gli Enti alle richieste di atti, di notizie, di precisazioni ed in genere di collaborazione sono state pronte ed esaurienti, al di là di ogni ragionevole previsione, e spesso di grande qualità; questo rilievo non è scalfito da qualche limitatissima eccezione a cui peraltro si sta ponendo rimedio con l'attivazione degli opportuni contatti istituzionali. Ciò ha molto agevolato l'attività dell'Ufficio, sulla quale è opportuno formulare qualche riflessione.

La prima è questa: il lavoro che svolge tutta la struttura della difesa civica regionale è di difficile se non impossibile valutazione in termini burocratici. Ciò che è documentato nella sezione di questa relazione destinata alle statistiche è solo una parte di questo lavoro. L'altra parte è quella destinata all'ascolto, che ne costituisce una caratteristica peculiare e risponde ad una profonda esigenza dei cittadini. Questo ascolto può essere diretto e personale, nei locali dell'Ufficio, ma più spesso è telefonico o telematico. E si conclude sempre con una risposta, professionale ed umana, che indirizza in modo formale l'interlocutore alla tutela civica oppure ad altre forme di garanzia o, mancando queste, ad un consiglio di comportamento idoneo ad evitare contenziosi o comunque richieste infondate alla P.A.

La seconda. Ogni richiesta di intervento viene seguita in tempi rapidi dai provvedimenti indicati nell'art. 6, 2° com. della legge regionale fondamentale n.17 del 1986, i quali vengono immediatamente comunicati al cittadino, specie quelli che danno conto delle risposte, delle spiegazioni, delle motivazioni adottate dalla P.A. interpellata. Può a questo punto instaurarsi una forma di comunicazione dialettica per il tramite dell'Ufficio, destinata a sfociare o meno nell'esame congiunto

della pratica, forma non frequente ma efficace di componimento del contrasto fra cittadino e P.A.

La terza. E' stata instaurata con altri Enti Pubblici una stretta collaborazione per l'esame e la risoluzione di problemi segnalati con forza da gruppi di cittadini. Ciò è avvenuto in particolare per la grave questione del rumore molesto proveniente dalle banchine portuali del ponente cittadino – Pegli, Prà, Voltri –, di cui si parlerà nella sezione destinata alla casistica. Sul problema l'iniziativa dell'Ufficio ha dato origine ad una serie di riunioni collegiali cui hanno partecipato la Capitaneria di Porto (una volta rappresentata dallo stesso Ammiraglio Comandante), l'Autorità Portuale, il Comune e la Provincia con i propri organi tecnici, l'ARPAL, i delegati del VTE, il Municipio di Ponente e, l'ultima volta, per iniziativa della Capitaneria, anche una rappresentanza dei cittadini interessati al fenomeno. L'iniziativa ha portato a qualche parziale risultato positivo, ma il problema è lontano dall'essere compiutamente risolto.

L'attività dell'Ufficio non è, com'è noto, limitata alla funzione tipica disegnata dall'art. 5, 1° comma L.R. 17/86, volta a garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione ed a segnalarne “*gli abusi, le disfunzioni, le irregolarità, le carenze, le omissioni e i ritardi*”, ma è arricchita da una serie di altre funzioni, previste genericamente dall'art. 5, 5° comma L.R. 17/86 e in particolare da varie leggi speciali, alcune delle quali di grande rilievo ma di natura tutt'altro che omogenea. La più rilevante è quella di Garante dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza, di cui si dirà partitamente in apposito capitolo.

Qui occorre brevemente accennare alle altre.

- ACCESSO AGLI ATTI.

L'art. 25 L. 241/90 (e, parallelamente, l'art. 7 Dlvo 195/05 in materia di informazione "*ambientale*") prevede che, negata in modo espresso o tacito al cittadino l'accesso ai documenti amministrativi da parte dell'Amministrazione Pubblica che li detiene, egli, decorsi trenta giorni, possa ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale oppure chiedere che la richiesta venga "*riesaminata*" dal Difensore Civico competente per territorio. Questo riesame, alternativo alla via giurisdizionale, deve concludersi entro trenta giorni con una decisione che la dottrina qualifica come parere "*relativamente vincolante*", nel senso che la P.A. non è obbligata all'ottemperanza del provvedimento favorevole all'accesso assunto dal Difensore Civico, ma solo a motivare un eventuale, confermato diniego. Nell'anno di riferimento, numerose sono state le richieste rivolte a questo Ufficio, spesso respinte per inosservanza di norme procedurali che le rendono irricevibili e più di frequente per non avere dimostrato l'istante il proprio interesse concreto ed attuale all'ostensione o per essere dirette non a conoscere un atto ma al risultato di una elaborazione di dati posseduti dalla P.A., da questa non dovuto.

- POTERI SOSTITUTIVI

.L'art. 136 TUEL attribuisce al Difensore Civico Regionale il compito di nominare un "commissario ad acta" quando Comuni e Province "ritardano od omettano di compiere atti obbligatori per legge..". La Corte Costituzionale ha peraltro chiarito che il potere sostitutivo debba essere esercitato da un Organo di governo della Regione, il solo che ne possa correttamente valutare i presupposti, mentre è residuo, allo stato, al Difensore Civico il compito di scegliere la persona del Commissario, seguirne e regolarne l'attività, liquidarne i compensi. Ci si chiede, e l'interrogativo era già stato posto nella relazione dello scorso anno dal mio predecessore ai competenti Organi regionali, se tale sdoppiamento di intervento sia corretto e razionale e non sia invece opportuna una modifica legislativa che uniformi la procedura, riconducendola tutta all'Organo di governo della Regione.

Nel 2011, comunque, non si è verificato alcun nuovo caso di commissariamento. Fra i casi ancora aperti, quello che riguarda il comune di Rapallo per l'approvazione del progetto definitivo del PUC, ha dato luogo a polemiche, interventi e ricorsi alla giurisdizione: alle prime, il commissario nominato si è mantenuto estraneo ed è ricorso al TAR solo per la doverosa difesa del proprio operato e quindi mantenendo un comportamento istituzionale lineare e corretto.

- COMMISSIONI MISTE CONCILIATIVE

In materia di tutela delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie (*art.17 L.R. 27/85*) il Difensore Civico esercita le funzioni tipiche sue proprie con le particolarità previste dal secondo e quinto comma della norma citata, e conclude il suo intervento con la segnalazione delle irregolarità e delle disfunzioni lesive dei diritti dell'utente.

Il quale, peraltro, ha una via alternativa di garanzia, disegnata principalmente dai *D. Lvi 502/92 e 29/93* e dal *D.P.C.M. 19.5.95*, che prevedono un primo livello di intervento a tutela da parte dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) delle singole strutture sanitarie e, in successiva istanza, della Commissione Mista Conciliativa. Questa è un organismo collegiale nel quale è prevista la presenza dei rappresentanti della struttura sanitaria e soprattutto delle Associazioni di volontariato a difesa dei pazienti e che viene attivato proprio dall'URP. Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sopra citato prevede che in questo caso la Commissione venga presieduta dal Difensore Civico, quale organo imparziale e *super partes*. Esistono allo stato attuale delibere degli organismi direttivi delle principali strutture ospedaliere della Regione che definiscono la composizione delle Commissioni Miste, con il conferimento della Presidenza al Difensore Civico Regionale.

Nell'anno di riferimento non vi è stata alcuna udienza davanti alla Commissione Mista, mentre ne sono state già fissate per il 2012 a Genova e Savona per la trattazione di qualche caso di particolare delicatezza.

- INTERVENTI EX LEGGE REGIONALE N. 4/1985

L'art. 5 prevede che i Comuni devolvano entro il 31 marzo di ogni anno alle competenti autorità religiose una aliquota non inferiore al 7% dei contributi per urbanizzazione secondaria loro dovuti. Accade sovente che questa devoluzione non avvenga nei tempi prescritti e che le Curie competenti per territorio chiedano con fermezza al Difensore Civico di sollecitare l'adempimento. Ciò che puntualmente avviene e che, per certi Comuni, deve essere reiterato. Da ultimo l'Ufficio si è visto rappresentare dall'Ente Locale la difficoltà di adempiere con puntualità sia per le note ed oggettive difficoltà finanziarie sia per gli obblighi imposti dal patto di stabilità. Di questa problematica, che rende oggettivamente difficile il rispetto della legge regionale, ho ritenuto di informare, con nota del 12.10.2011, il sig. Presidente del Consiglio Regionale ed il sig. Presidente della Giunta.

- TUTELA SOGGETTI DEBOLI.

Il Difensore Civico Regionale opera istituzionalmente non solo in difesa dei diritti dei minori (come Garante, e di questo si parlerà in seguito, nell'apposita sezione) e dei ricoverati in strutture sanitarie (come si è appena visto), ma anche di altre categorie di persone che una vasta normativa cerca di garantire e proteggere.

La *L.R. 20.2.2007 n. 7* detta norme "*per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati*". *L'art. 8, 6 comma* prevede che il Difensore Civico possa essere chiamato a far parte, senza diritto di voto, della Consulta Regionale per l'integrazione dei cittadini stranieri immigrati.

Nel 2011 questo Difensore Civico non ha ricevuto alcun invito a partecipare ai lavori della Consulta. Peraltro,

nell'ambito dei compiti perseguiti dalla legge regionale citata, l'Ufficio, con il beneplacito del Presidente del Consiglio Regionale e dell'Assessore Regionale per le politiche di immigrazione ed emigrazione, è divenuto parte attiva in Liguria del progetto nazionale NIRVA (Networking Italiano per il Rimpatrio Volontario Assistito) insieme alla Regione ed al Comune di Genova. In questa veste si è partecipato ad un convegno a Bologna di tutti i Difensori Civici nel quale si sono approfonditi i termini dell'impegno e ad una riunione nella sede della Regione Liguria, presenti tutti i soggetti istituzionali interessati e le rappresentanze consolari delle comunità straniere più numerose in Liguria. Si è preso atto con soddisfazione che il progetto sta funzionando e che nella nostra Regione nell'ultimo biennio quindici rimpatri volontari sono stati assistiti con le più opportune modalità morali e materiali. Il progetto prevede che l'assistenza comprenda anche il contatto con le autorità del paese di rientro perché questo possa avvenire con i necessari supporti pubblici. Ed è a questo proposito il caso di ricordare che nel novembre 2009 il Difensore Civico della Regione Liguria e la Defensoria del Pueblo dell'Ecuador hanno sottoscritto un accordo per la reciproca promozione e protezione dei diritti umani nei rispettivi territori: accordo significativo perché è noto che Genova è la città italiana che ospita la rappresentanza più numerosa di persone immigrate dall'Ecuador.

L'art. 33 della L.R. 1.08.2008 n. 26, che persegue il principio della parità e delle pari opportunità tra uomini e donne nella vita economica, sociale e politica, dispone che "il Difensore Civico Regionale e le Consigliere o i Consiglieri di parità si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune aventi riferimento ai principi di cui alla presente legge" . Nell'anno di riferimento questo Ufficio non ha avuto alcuna concreta

occasione di provvedere alla “segnalazione” prescritta né di riceverla.

L'art. 11 della L.R. 10.11.2009 n.52 impone al Difensore Civico il proprio intervento anche nei casi di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere presenti tanto in disposizioni normative di vario livello quanto in comportamenti o prassi fattuali. Agisce inoltre a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, indirizzandole eventualmente verso “*soggetti legittimati ad agire anche in giudizio*”. Nessuno di questi interventi è stato effettuato nel corso del 2011.

L'art. 36 della L. 5.2.1992 n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) prevede che la pena sia aumentata da un terzo alla metà, quando persona offesa sia un handicappato, in caso di condanna per i seguenti reati: atti osceni, rapina, delitti non colposi contro la persona (come riduzione in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, tratta, sequestro di persona, violenza sessuale, corruzione di minori, violenza privata, minaccia, stalking, violazione di domicilio e altri previsti nel titolo XII del libro II del codice penale), sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. Nei relativi procedimenti è previsto dal secondo comma che possa costituirsi parte civile il Difensore Civico. Questa possibilità di particolare tutela, che non mi risulta sia mai stata attivata, rimane però frustrata dalla mancanza di un sistema di “*avvisi*” che renda edotto con tempestività l'Ufficio pubblico dell'esistenza del procedimento.

Francesco Lalla

CASISTICA

Si riporta di seguito una concisa sintesi delle istanze più significative, in ordine alla presente Relazione, trattate nel periodo compreso fra l'1-1-2011 e il 31-12-2011.

---0000000---

Tra le diverse problematiche segnalate dai cittadini in materia di edilizia pubblica residenziale – A.R.T.E., su cui l'Ufficio svolge sistematici ed articolati interventi, si riportano alcuni casi ritenuti degni di interesse, sia per quanto riguarda l'assegnazione che il cambio di alloggi.

Una consistente azione è stata svolta in favore di un cittadino invalido, con moglie e figli a carico, che riferiva di avere ricevuto ingiunzione di rilascio dell'appartamento locato da privati e di aver richiesto l'assegnazione di un alloggio popolare in un comune del levante ligure, ove è insediato il nucleo familiare, ma aveva ricevuto notizia di un "declassamento" in graduatoria.

Tramite una fitta corrispondenza con l'A.R.T.E. e la disamina della copiosa documentazione ottenuta, si è chiarita innanzitutto la ragione del declassamento (problematica recentemente segnalata anche da altri cittadini, ma inevitabilmente legata alla valutazione delle condizioni familiari ed abitative dei partecipanti ai bandi di concorso) e si è rilevato che la posizione in graduatoria risulta più favorevole di quanto ritenuto dall'interessato. Si è appreso, inoltre, che le graduatorie riferite agli anni 2008 - 2009 non erano state utilizzate dal Comune interessato, per mancanza di alloggi

disponibili, e che nel 2010 il Comune stesso non aveva provveduto all'aggiornamento dell'ultima graduatoria; aggiornamento tuttavia previsto a far data dal 31 ottobre 2011.

Nel frattempo il cittadino non ha ricevuto il temuto sfratto e risulta inserito, con buone possibilità, in un ulteriore bando di assegnazione alloggi.

---0000000---

Sempre in tema di assegnazione sta per concludersi positivamente il caso di un cittadino parzialmente disabile e con notevoli problemi di salute, costretto a rilasciare l'appartamento che occupava come abusivo pur corrispondendo all'A.R.T.E. l'indennità di occupazione, in seguito al decesso dell'anziana signora da lui accudita, intestataria dell'alloggio medesimo.

Una situazione complicata, particolare e toccante, portata all'attenzione da persone che generosamente aiutano ed incoraggiano il cittadino in questione e che segnalano ben altri casi di occupazioni abusive.....

Nella fattispecie si è reso necessario attivare incontri e contatti sia con l'A.R.T.E. che con il Comune di Genova, sensibilizzando al caso i responsabili dei competenti Uffici con cui si è valutata congiuntamente, e conseguentemente attivata attraverso un complesso procedimento, ogni possibile azione per la sollecita riassegnazione di un alloggio nelle vicinanze dei conoscenti.

Con soddisfazione di tutti gli interessati al caso, di recente, il cittadino in questione è stato inserito, con un notevole punteggio, nella graduatoria definitiva per il 2012 per

quanto riguarda la concessione di un appartamento idoneo, che potrebbe anche essere quello occupato in precedenza. In caso di consistente attesa potrà comunque essergli assegnato un alloggio in via provvisoria.

La pratica è costantemente seguita in ogni sua fase e si auspica possa concludersi in un ragionevole lasso di tempo.

L'azione del Difensore Civico proseguirà fino alla concreta risoluzione del caso.

---oooOooo---

Tra le numerose istanze riguardanti il cambio di alloggio merita attenzione l'intervento svolto in favore di una cittadina che, per gravi problemi di salute, necessita di un avvicinamento all'abitazione della propria madre.

Considerato il notevole punteggio ottenuto nell'apposita graduatoria, si era anche provveduto ad indicare all'A.R.T.E. l'eventuale disponibilità di alcuni alloggi in zona.

L'Azienda forniva una risposta, al momento negativa, indicando come possibile soluzione la "richiesta di ampliamento" inerente l'alloggio assegnato alla madre, con conseguente coabitazione. Considerato il motivato riscontro, la pratica si riteneva momentaneamente conclusa, fatti salvi gli eventuali futuri aggiornamenti.

Di recente il caso è stato nuovamente aperto e si prosegue l'azione sull'A.R.T.E. in base ad una esauriente nota informativa pervenuta dal Dipartimento di Salute Mentale della A.S.L. di competenza (che, per motivate ragioni, ritiene

inopportuna la coabitazione), nonchè di un'ulteriore segnalazione di alloggi all'occorrenza idonei, sulla cui effettiva situazione e disponibilità l'Azienda dovrebbe esercitare un accurato e periodico controllo.

---000000---

Verso la fine dell'anno è stata riproposta la questione connessa al riconoscimento del diritto dei profughi giuliano-dalmati ad ottenere la cessione degli alloggi loro assegnati alle condizioni di maggior favore previste dalla legge di tutela n.137/1952 e successive.

Ritenendo opportuno intervenire per la risoluzione dell'annosa vicenda, l'Ufficio ha avviato contatti ed incontri presso l'A.R.T.E. e la Regione Liguria la cui evoluzione, che verrà in seguito riferita, avrà luogo nel corso del 2012.

---000000---

Nel mese di luglio si è finalmente risolto il caso di un cittadino che aveva richiesto l'intervento del Difensore Civico per sollecitare la definizione di un'annosa pratica giacente presso l'I.N.A.I.L., relativa al riconoscimento del danno derivante da esposizione all'amianto.

Al riguardo aveva ottenuto, nel 2007, una sentenza del Giudice del Lavoro che condannava l'INAIL al risarcimento del danno biologico derivatogli da malattia professionale ed in conseguenza gli era stato liquidato il relativo importo.

Successivamente aveva inoltrato all'INAIL un' ulteriore istanza finalizzata al rilascio del certificato attestante il

riconoscimento della malattia di cui sopra e dei periodi lavorativi di esposizione all'amianto, documentazione utile alla concessione dei previsti benefici previdenziali.

Anche in questo caso, non aveva ottenuto alcun riscontro.

Il positivo esito di questa pratica ha richiesto tempi molto lunghi ed una costante azione di sollecito, con richiesta di notizie e chiarimenti in proposito presso le diverse Direzioni INAIL interessate al caso, nonché presso il CONTARP, Organo di consulenza tecnica regionale per accertamento rischi e prevenzione.

I concisi riscontri ottenuti non fornivano le dettagliate informazioni richieste, bensì generiche notizie riguardanti il *“costante monitoraggio della pratica”* da parte dell'Istituto previdenziale.

Notevole è stato, inoltre, il contatto (diretto e telefonico) con il cittadino interessato, puntualmente aggiornato in ogni fase.

Con l'avvento del nuovo Difensore Civico, si è infine convocato un esame congiunto tra le parti coinvolte. Esame che non ha avuto luogo poichè, anche grazie alla proficua collaborazione del nuovo Direttore della sede INAIL interessata, la pratica è stata sollecitamente definita con il rilascio dell'attesa certificazione.

---0000000---

Tra le numerose istanze ricevute presso le Sedi decentrate, un caso particolarmente impegnativo riguarda il franamento di un tratto stradale in un comune della riviera di ponente, in seguito agli eventi alluvionali del 2010.

Alcuni cittadini lamentavano che l'Amministrazione comunale non intendeva ripristinare tale pericolosa situazione insistente sul percorso adiacente alle proprie abitazioni, con la motivazione che non si trattava di strada pubblica.

L'iter connesso a questa pratica ha comportato l'attivazione di una notevole serie contatti sia con l'Amministrazione comunale, ferma sulle proprie posizioni, che con la Protezione Civile regionale e l'Agenzia del Territorio, finalizzati agli accertamenti di rispettiva competenza.

L'istruttoria si è recentemente conclusa in seguito alla comunicazione che, secondo il Catasto, risulta attribuita una "*destinazione di uso pubblico*" al tragitto in discussione.

Successivamente si è notificata detta risposta al Comune con l'invito ad un riesame del caso e si è, pertanto, in attesa delle conseguenti determinazioni al riguardo.

---0000000---

Ancora in tema di contatti decentrati, si riporta un caso che ha dato luogo all'attivazione presso l'I.N.P.D.A.P. per il sollecito del decreto di liquidazione di pensione definitiva in favore del richiedente, in qualità di erede della propria madre.

Nonostante l'azione di due legali, l'Istituto previdenziale non aveva ancora recepito la sentenza della Corte dei Conti che nel 2007 disponeva il pagamento dell'importo riferito alla rideterminazione della pensione in argomento.

Benchè il caso appaia banale, la singolarità consiste nel brevissimo lasso di tempo intercorso tra l'apertura della pratica e la sua positiva risoluzione, resa nota con due simultanee comunicazioni dell'I.N.P.D.A.P. riguardanti le modalità di liquidazione dell'importo dovuto, comprensivo di interessi legali e rivalutazione monetaria.

L'interessato, che già in precedenza aveva riscontrato l'efficacia dell'attività svolta in relazione ad un'altra pratica (in allora avverso l'I.N.P.S.), ha espresso elogi e ringraziamenti.

---0000000---

Si tenga conto che numerose e statisticamente preponderanti sono le segnalazioni e i solleciti, spesso per le vie informali, che ottengono adeguato riscontro dalle Strutture contattate; non sempre, peraltro, tali riscontri sono apprezzati positivamente dall'utenza che, di frequente, presume o auspica che la competenza del Difensore Civico si estenda ad attività attribuite dalla normativa vigente ad altre Istituzioni. Chi si rivolge al Difensore Civico deve sapere che egli opera entro certi limiti. Infatti, non può sostituirsi all'Amministrazione inadempiente; né può emettere sentenze come un giudice. La sua è un'azione di "tramite", di "mediazione", di ricerca conciliativa con l'Amministrazione interessata affinché determinati elementi di rilievo vengano opportunamente valutati entro la gerarchia delle norme.

Nel precisare e ribadire, quindi, che all'intervento del Difensore Civico consegue, nella maggior parte dei casi, una definizione della fattispecie oggetto dell'intervento medesimo, si ritiene utile esporre solo alcuni dei casi più significativi verificatesi nell'arco dell'anno 2011.

A tal riguardo si rammenti che di frequente si rivolgono al Difensore Civico regionale cittadini che subiscono sanzioni amministrative al di fuori dei confini regionali (quasi sempre nelle regioni del centro-sud) pur non essendosi mai recati nel luogo ove sarebbe stata commessa l'infrazione contestata e, quindi, per un evidente errore materiale dell'Amministrazione procedente.

In tali ipotesi (sempre quando vi sia il suffragio di qualche elemento che, quanto meno ad una prima delibazione, appaia evidente) in cui il Difensore Civico non avrebbe un'effettiva competenza (infatti il ricorso, in questi casi, deve essere inoltrato al Giudice di Pace o al Prefetto) si ritiene comunque opportuno, anche nella frequente evenienza di termini scaduti, operare fattivamente, spesso, per le vie informali, nel tentativo di evitare che un evidente errore dell'Amministrazione comporti conseguenze sproporzionatamente negative ad un cittadino incolpevole.

Si tenga conto, infatti, che anche il ricorso "*canonico*" (cioè effettuato alle sopra indicate Autorità competenti) che pure potrebbe consentire facilmente l'annullamento della sanzione non è del tutto privo di disagi e pregiudizi economici (invio di fax, email, raccomandate, conferimento di procure a terzi, presenza fisica in loco ecc).

In tale contesto si ritiene opportuno evidenziare il caso di una cittadina ligure che si è rivolta al Difensore Civico per

ottenere l'annullamento di una cartella esattoriale, ormai nella fase esecutiva, conseguente ad una sanzione amministrativa adottata da un Comune del Centro Italia per un evidente errore materiale. Tale sanzione era stata, infatti, impartita per transito in zona a traffico limitato ad un veicolo formalmente intestato al figlio della esponente ma condotto dal coniuge della stessa (padre quindi del proprietario del veicolo), invalido riconosciuto e quindi munito del relativo tagliando.

Il ricorso presentato, nei termini di legge, alla competente Prefettura era stato respinto per motivi squisitamente formali (carenza di legittimazione) e non sostanziali essendo stato sottoscritto dal contravventore (coniuge della istante e padre del titolare del veicolo) e non dall'effettivo proprietario dell'automobile (il figlio della istante e del contravventore).

Si tenga nel debito conto che il contravventore, all'epoca dell'accaduto, risultava affetto da gravi patologie che lo costringevano a pesanti terapie e che lo avrebbero purtroppo condotto, a distanza di due anni dall'evento, addirittura a un decesso prematuro.

A causa delle gravi condizioni di salute del loro congiunto i familiari non avevano più provveduto a proporre ulteriori istanze/ricorsi per una definizione stragiudiziale del procedimento in oggetto il quale ormai appariva concluso.

In tale circostanza, anche grazie alla sensibilità dimostrata dal Comando di Polizia Municipale interessato, ma certamente non senza difficoltà operative, si è ottenuto il provvedimento di scarico della cartella esattoriale, con evidente soddisfazione dell'utente, ormai rassegnata a subire le negative e ingiuste conseguenze di una procedura tecnicamente ineccepibile.

Riepilogando, quindi, succintamente la “*canonica*” attività del Difensore Civico si riportano di seguito, come sopra riferito, altre fattispecie sviluppate nel corso del 2011.

---0000000---

Si è conclusa positivamente, nel mese di luglio, la richiesta che una cittadina genovese aveva inoltrato da molto tempo (anno 2007) all'INPDAP per ottenere la restituzione dei contributi accantonati sulla propria posizione nel Fondo integrativo di Previdenza ex INAM, comprensivi di interessi e rivalutazioni di legge.

In questo caso la richiesta scritta, accompagnata da solleciti telefonici presso l'Ente locale competente e il Ministero del Tesoro, ha ottenuto il risultato auspicato dalla interessata che ha ritenuto opportuno, in un primo momento per iscritto e successivamente di persona, ringraziare per la cura e l'attenzione con la quale era stata seguita la vicenda.

Anche un'altra Signora genovese ha ritenuto opportuno ringraziare per aver risolto a maggio del 2011, nel giro di pochi giorni dalla segnalazione effettuata all'Ufficio del Difensore Civico, il problema nascente dal mancato riscontro dell'INPS ad una richiesta di riconoscimento per l'invalidità civile.

Anche in questo caso si è provveduto non solo a predisporre una segnalazione scritta all'Ente competente ma sollecitare per le vie brevi la Struttura competente, con conseguente esito positivo, riconosciuto e apprezzato dalla utente.

---0000000---

Un risultato significativo è stato poi ottenuto alla fine del mese di novembre allorché un imprenditore, operante nell'entroterra genovese, si è rivolto, non senza perplessità, peraltro serenamente dichiarate, al Difensore Civico avendo già esperito vari tentativi presso differenti Autorità e Enti al fine di risolvere un problema piuttosto singolare sorto con l'INPS

Tale imprenditore, infatti, risulta essere titolare di una attività priva di personale dipendente e quindi non tenuto a versare, sotto questo profilo, contributo alcuno.

Ciononostante dal DURC rilasciato dall'INPS risultava una dicitura equivoca secondo la quale l'azienda in oggetto non sarebbe stata in regola con il versamento dei contributi tout court. Non si specificava, insomma, nel DURC che i versamenti non erano versati in quanto non avrebbero dovuto essere versati. Tale dicitura del DURC derivava da una erronea impostazione di un programma in dotazione agli Uffici dell'INPS; ma dalla stessa scaturivano effettive serie conseguenze per l'attività imprenditoriale; in particolare l'Azienda non poteva partecipare a gare bandite da Enti Pubblici.

Con una serie articolata di telefonate, nell'arco di circa due ore si è risolto, non senza effettive difficoltà, il problema (sorto da qualche mese) con piena soddisfazione per l'interessato il quale, per quanto riferito, sembra abbia potuto persino partecipare ad una gara il cui bando era in imminente scadenza (solo due giorni successivi alla vicenda esposta).

---0000000---

Anche un altro utente genovese ha ottenuto in termini ragionevoli (25 giorni dalla spedizione della lettera di sollecito, nel periodo di ferragosto) dall'INPS il verbale, già precedentemente richiesto, relativo ad un accertamento dell'handicap *ex* L. 104/1992. Nell'occasione un sentito ringraziamento da parte dell'utente, corredato da positivi apprezzamenti per l'Istituto della Difesa Civica, è avvenuto per le vie telefoniche ed è stato sinceramente gradito.

---0000000---

Un cittadino genovese afflitto, anche a causa della attuale crisi, da seri problemi economici, è riuscito invece ad ottenere in tempi congrui (37 giorni dalla spedizione del sollecito scritto), sempre nel periodo di ferragosto, una forte riduzione (la somma originariamente richiesta ammontava 6.000,00 Euro circa a fronte di un debito effettivo quantificato in circa Euro 1.500,00) della richiesta di pagamento da parte dell'INPS. Anche in questo caso, a fronte della comprovata ragione dell'utente, si è operato con particolare solerzia, insistendo sulle ragioni addotte dal cittadino e ottenendo la risoluzione della vicenda in un arco di tempo contenuto e, obiettivamente, ragionevole.

---0000000---

Un caso spinoso, definito anche se non apprezzato positivamente dagli utenti, ha avuto ad oggetto la richiesta, da parte degli stessi, a un Comune dell'entroterra ligure, di un

permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di fabbricati residenziali.

A fronte di tale richiesta la Civica Amministrazione ha, infatti, a sua volta richiesto opere ed oneri di urbanizzazione ritenuti troppo elevati dagli istanti che hanno contestato, altresì, ulteriori anomalie nella procedura “*sui generis*” (in quanto ritenuta difforme dal precetto normativo nonché dalle direttive e dalle interpretazioni formulate in proposito dalla competente struttura regionale) che sarebbe stata seguita dallo stesso Comune.

Per addivenire ad una soluzione “*bonaria*” della vertenza si è tentata, anche in questo caso, la strada legislativamente prevista, dell’“*esame congiunto*” che, peraltro, nonostante sia stato reiterato, non ha ottenuto i risultati auspicati essendo rimaste immutate le posizioni iniziali dei cittadini e dell’Amministrazione Comunale.

---oooOooo---

Una fra le più significative e importanti problematiche che stanno impegnando il Difensore Civico da oltre un anno è quella relativa alle molteplici denunce e segnalazioni pervenute all’Ufficio in merito al problema dei rumori provenienti dal Porto VTE nella zona di Pegli e Voltri. Dall’estate del 2010 l’Ufficio è intervenuto sulla Capitaneria di Porto, sull’Autorità Portuale, sull’Arpal, sul Reparto Acustica della Polizia Municipale e sulla Provincia di Genova al fine di sensibilizzare tutti i destinatari delle segnalazioni in questione e far sì che iniziassero i rilevamenti ed i sopralluoghi all’interno dell’area portuale. Il problema, messo in luce anche dalla stampa cittadina, ha portato alla convocazione di numerose riunioni

alle quali sono stati invitati anche i tecnici della compagnia marittima più coinvolta le cui navi, a causa dei motori costantemente accesi dopo l'arrivo in rada e l'ingresso in porto, causano, soprattutto la notte, i maggiori disagi lamentati.

Preso atto delle relazioni della Provincia di Genova e dell'Arpal, attestanti in alcune ore la superabilità dei limiti di attenzione, la Capitaneria di Porto ha adottato una disposizione che per limitare la rumorosità entro limiti accettabili ha disposto che durante le operazioni portuali svolte presso gli ormeggi del terminal VTE i comandanti delle navi debbano mantenere in funzione un solo generatore lato mare.

Venerdì 16 dicembre 2011 si è svolta un' ulteriore riunione presso la Capitaneria di Porto nella quale si è preso atto dei miglioramenti intervenuti a seguito delle disposizioni impartite e del cambio di rotta di alcune delle navi più rumorose ma i cittadini presenti all'incontro hanno denunciato che , dopo il periodo estivo, la situazione è nuovamente degenerata e, pertanto, il Difensore Civico ha proposto di svolgere un monitoraggio di tre mesi durante i quali giornalmente gli interessati dovranno rilevare le diverse fasi del rumore. Tale proposta è stata condivisa da tutti i partecipanti ed è stato deciso che terminato tale rilevamento saranno coinvolti nuovamente l'Arpal, la Polizia Municipale e la Provincia per effettuare, nelle fasce orarie risultate maggiormente rumorose, nuovi e ulteriori rilievi fonometrici.

---0000000---

Particolare impegno è stato profuso nella trattazione di una pratica che ha richiesto la convocazione di un esame congiunto presso il Comune di Savona per cercare di risolvere i gravi problemi rappresentati al nostro Ufficio da un nucleo

familiare di un comune rivierasco della predetta provincia. L'Istante lamentava scarsa attenzione alla difficile situazione della sua famiglia da parte dei Servizi Sociali del Comune di residenza nonostante nel suo nucleo familiare fossero presenti due persone affette da handicap, occupasse un alloggio in cui erano presenti barriere architettoniche e per assistere entrambi i congiunti non riuscisse a lavorare in maniera continuativa. Il nostro Ufficio riscontrava notevoli problemi di comunicazione fra il cittadino e il comune titolato ad assisterlo e malgrado reiterati interventi sul comune in questione e contatti con il cittadino non riusciva ad arrivare ad una risoluzione degli annosi problemi. Si è disposto, pertanto, un esame congiunto presso la sede di Savona che ha permesso – grazie anche ad un contraddittorio – di appianare i motivi di incomprensione e, concretamente, di stilare un documento nel quale venivano indicati dal Comune i provvedimenti che potevano essere adottati a favore del cittadino, l'aiuto concreto che i servizi sociali potevano fornirgli (informazioni circa bandi di ERP, ricerca di un alloggio anche fuori comune, aiuti domiciliari, pasti veicolati) e da parte del cittadino l'accettazione degli stessi in attesa di una sistemazione più appropriata per la sua famiglia. Il cittadino ha manifestato apprezzamento per l'azione risolutiva svolta dal nostro Ufficio.

---000000---

A seguito di alcune istanze ed anche a denunce contenute in articoli di stampa di quotidiani cittadini l'Ufficio ha svolto un importante intervento in campo sanitario relativamente a sovraffollamento e inappropriata degli accessi ad un Pronto Soccorso di un Ospedale cittadino. L'intervento del nostro Ufficio, mirato ad interessare i vertici sanitari regionali e dell'Azienda Sanitaria interessata, ha permesso di ottenere un sollecito riscontro sia dall'Assessore

regionale competente che dai vertici della Azienda Sanitaria di riferimento. Le risposte ottenute hanno messo in evidenza come la predetta problematica fosse attentamente valutata ed al centro dell'attenzione dell'assessorato, sia per il consueto sovraffollamento sia per la necessità di porre rimedio a problemi organizzativi e sanitaria ma anche a quelli propriamente strutturali. E' stato sottolineato come, a seguito di un'errata programmazione compiuta in passato, non erano stati organizzati al meglio gli spazi e che, conseguentemente, senza le adeguate ripartizioni di volumi, non era possibile distinguere i pazienti tra *pre* e *post triage*, in attesa di visita, visitati ed in attesa di ulteriori accertamenti e pazienti, invece, in attesa di dimissioni o di trasferimento al reparto di ricovero. Si era cercato perciò di porvi rimedio allargando gli spazi del PS anche presso strutture adiacenti a quel plesso. Veniva inoltre informato il Difensore Civico che si lavorava anche al problema di assorbimento dei ricoverandi nei reparti e che a questo problema sarebbe stato posto rimedio con l'apertura di un nuovo padiglione a fine 2011. La Direzione della Asl. aggiungeva, inoltre, che era stato attivato un ambulatorio per i codici bianchi, e precisava che erano state impartite disposizioni per separare chi si trovava già in barella da chi attendeva il Triage e si era spostato il servizio di accettazione in un altro locale.

Alcuni cittadini in seguito hanno ringraziato l'Ufficio per l'intervento svolto.

---oooOooo---

Un gruppo di cittadini residenti nell'entroterra savonese sin dall'anno 2010 si erano rivolti al Difensore Civico in quanto in attesa da molti anni dell'allaccio alla rete idrica savonese. Gli istanti, fra cui un cittadino molto anziano che

aveva formulato all'Ufficio numerose richieste di intervento, sollecitavano un intervento sul Comune interessato e sulla Società che gestisce l'acquedotto al fine di riuscire ad ottenere l'agognato allaccio dovendo, in un caso specifico, ancora attingere l'acqua da un pozzo o comunque, soprattutto nel periodo estivo, essere riforniti con autobotti. Il nostro Ufficio, con numerosi interventi, aveva cercato di sensibilizzare entrambi gli enti interessati e venuto a conoscenza che l'intervento in oggetto era stato programmato e in parte progettato, si era attivato confidando di giungere - come era auspicabile - al cofinanziamento dell'opera da parte del Comune in questione. L'Amministrazione comunale in argomento sollecitata in tal senso aveva manifestato però una accentuata rigidità sottolineando che non essendo gli impianti acquedottistici di sua competenza non intendeva procedere con il cofinanziamento. L'Ufficio ha ritenuto allora di svolgere un esame congiunto a Savona con il Responsabile della società che gestisce l'acquedotto che si è concluso positivamente in quanto la predetta Società ha comunicato che stanno rendendo esecutivo il progetto di interconnessione con un altro Comune e che era già stato eseguito un rilievo topografico per individuare il percorso e che l'opera dovrebbe, ragionevolmente, essere conclusa nel giro di un biennio iniziando i lavori nel corso del 2012.

---0000000---

Numerose segnalazioni da parte di cittadini genovesi sono pervenute all'Ufficio in ordine a disservizi riscontrati presso una Azienda Sanitaria dovendo presentare la certificazione di esenzione ticket per reddito a seguito delle modifiche alla normativa apportate dalla manovra del Governo. Gli istanti, nella quasi totalità anziani, lamentavano, con esposti ed anche di persona, problemi di lunghe attese e la mancanza di

informazioni chiare e dettagliate. L'Ufficio è prontamente intervenuto sulle Azienda Sanitaria Locale di riferimento e dalla stessa ha ottenuto precise e sollecite informazioni in ordine ai provvedimenti adottati al fine di limitare il disagio all'utenza, con particolare riguardo alle categorie più deboli e fragili. I provvedimenti, nel concreto, hanno comportato la predisposizione di diverse unità di personale sia sanitario sia amministrativo che svolgessero funzioni di informazione e accoglienza e l'apertura di vari sportelli dedicati all'esenzione ticket. E' stato inoltre previsto per alcune strutture l'apertura degli sportelli esenzione ticket anche nelle fasce pomeridiane. L'Ufficio ha ricevuto lettere di ringraziamento dai cittadini che avevano segnalato il problema.

---0000000---

Un' istanza per la quale è stato significativo l'intervento del Difensore Civico è quella che ha riguardato un cittadino della Provincia di Savona che sin dall'inizio del 2011 si era rivolto al nostro Ufficio facendo presente che attendeva da oltre vent'anni che si concludesse con la liquidazione della somma a lui spettante a seguito di una procedura di esproprio per pubblica utilità - per certi versi anomala - in quanto la predetta procedura non si era conclusa con il previsto decreto di esproprio. L'istante, peraltro molto anziano, proprietario di una parte dell'area espropriata, a seguito di successione, aveva sollecitato dopo molti anni dall'ultima notifica l'Amministrazione Comunale competente a fornirgli informazioni in merito ai tempi di definizione della predetta procedura ricevendo un riscontro attraverso il quale il Comune in questione aveva manifestato una serie di difficoltà a ricostruire la vicenda relativa agli immobili oggetto della procedura espropriativa ed inoltre veniva velatamente manifestata la possibilità che il diritto dell'istante potesse essere

prescritto essendo trascorsi poco meno di vent'anni dall'ultima notifica inviata. Il Difensore Civico, dopo diversi interventi sull'Amministrazione in questione attraverso i quali veniva portato a conoscenza che la vicenda si stava analizzando senza però giungere ad una decisione definitiva, ha ritenuto di svolgere un esame congiunto presso la sede decentrata di quest'Ufficio a Savona durante il quale, anche attraverso un contraddittorio, si è riusciti a fare il punto della situazione ed il Comune in maniera collaborativa ha assicurato che c'era l'assoluta disponibilità ad arrivare per il cittadino in questione alla corresponsione di quanto dovuto – avendo peraltro già calcolato l'entità della somma spettante all'interessato - e ha assicurato al Difensore Civico che, con la collaborazione dell'interessato - che a sua volta si è reso disponibile a fornire tutta la documentazione necessaria attestante la sua proprietà – avrebbe cercato di definire in tempi ragionevolmente brevi la predetta procedura.. Il cittadino ha manifestato la sua gratitudine per l'intervento del Difensore Civico che a suo dire gli permetterà di risolvere una vicenda che non contava ormai più di concludere.

---0000000---

Una importante segnalazione proveniente dalla Consulta Regionale per l'handicap ha messo in luce i disagi che hanno coinvolto alunni portatori di handicap relativamente all'assistenza scolastica. In particolare la problematica denunciata, relativa al sostegno scolastico, faceva riferimento al numero di disabili iscritti nelle scuole genovesi sensibilmente aumentato nella misura di 500 in più rispetto all'anno 2010 ai quali, a seguito di tagli e accorpamenti degli istituti scolastici, non sarebbe stato garantito il sostegno dovuto nel rispetto del rapporto minimo di un insegnante di sostegno ogni due alunni diversamente abili. L'intervento del nostro Ufficio e

sull'Assessore all'Istruzione ha determinato l'adozione da parte del MIUR di un decreto che per l'anno scolastico 2011/12 ha previsto un aumento di (38 posti) di sostegno per la Liguria.

---0000000---

In materia sanitaria, a seguito di istanze di cittadini ed anche di casi riportati dalla stampa cittadina, è stato effettuato un importante intervento su una Azienda Sanitaria Locale per cercare di sensibilizzare la Direzione Generale dell'Azienda relativamente a disservizi in ordine alla prescrizione di accertamenti diagnostici in regime di urgenza. Tale intervento ha contribuito a determinare l'adozione di un provvedimento, adottato con delibera regionale, che ha definito una nuova procedura in merito al governo delle liste di attesa che, come era auspicabile dall'entrata in vigore del predetto provvedimento, prevede diversi gradi di accesso: urgente, breve, differibile e programmato.

La presente sezione è stata redatta a cura dei Funzionari della Struttura

**Luigi Pincin
Maria Luisa Casaccia
Maria Paola Franciois**

GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

Nella relazione dello scorso anno, cui rinvio, il mio predecessore dott.ssa Faganelli ha compiutamente descritto lo stato delle cose, che non è mutato.

Succintamente, va ricordato che, dopo l'emanazione della *legge regionale n.12 del 2006* che aveva previsto la istituzione del Garante, la *legge regionale n.9 del 2007* ne aveva disciplinato funzioni e struttura. Non ne era peraltro mai seguita la nomina, tanto che la successiva *legge regionale n. 38 del 2009* aveva attribuito solo alcune di tali funzioni, in via transitoria, al Difensore Civico Regionale. E questa è ancora oggi la situazione, peraltro arricchita nel frattempo dalla promulgazione della *L. 12/7/2011 n. 112* istitutiva in sede nazionale della Autorità Garante dell'Infanzia e dell'Adolescenza e dalla nomina del suo primo titolare, a stento sopravvissuti alle falciidie dell'era Monti.

Chi scrive ha cercato – e cercherà - di svolgere i compiti relativi con quell'impegno e quella consapevolezza che il delicato ruolo richiede, pur dovendo destinare la maggior parte delle proprie energie al ruolo primario che gli è stato assegnato. Tuttavia, perlopiù in colloqui informali, non ha mai nascosto di non possedere tutte le competenze specifiche necessarie per trattare ogni aspetto della delicata materia minorile e di auspicare quindi, pur non volendo in alcun modo interferire in decisioni che spettano ad organi politici, la nomina del Garante dei Minori.

Ciò premesso, va osservato che l'Ufficio, specie per l'encomiabile contributo della struttura amministrativa, pur ridotta nel numero, ha operato con grande professionalità e soprattutto con vive motivazioni. Il Garante, dal canto suo, oltre a trattare personalmente alcuni casi di cui si dirà in seguito, ha partecipato a convegni e incontri locali organizzati dall'UNICEF e, soprattutto, è stato coinvolto come *stakeholder* in un progetto pilota per minori vittime di abuso e sfruttamento sessuale di matrice ministeriale, a cui partecipano il Comune di Genova, l'ASL genovese, il Tribunale e la Procura per i Minorenni, l'Ospedale Gaslini, i Pediatri di Famiglia ed altri.

Fra i casi trattati, spicca la vicenda, riportata dalla stampa, di un minore disabile espulso proprio per ciò da una società sportiva di Loano, dove praticava col fratello la pallacanestro. Sollecitata anche dalla Consulta Regionale per la Tutela dei Diritti della Persona Handicappata, se ne è occupata tempestivamente la VIII Commissione di codesto Consiglio Regionale, che ha proceduto a varie audizioni, fra cui quella del Garante. In quella sede, ed in un successivo documento inviato agli organi dell'Ente, ho espresso la ferma opinione che si fosse verificato un atto discriminatorio in violazione della Convenzione Internazionale dei diritti dell'Infanzia, ratificata in Italia, nonché di tutta una successiva normativa nazionale e regionale e, in modo ancora più specifico, dello stesso Statuto del C.O.N.I. Ho pertanto auspicato un deciso intervento di tutti i soggetti pubblici a ciò abilitati non solo per ripristinare il diritto leso del minore ma anche per adottare tutte le iniziative opportune, specie in accordo col C.O.N.I., per evitare in futuro il ripetersi di casi analoghi a quello di Loano.

Un altro intervento è stato svolto a favore di un minore afflitto da gravi patologie ed iscritto alla scuola primaria di una cittadina rivierasca. I genitori avevano lamentato alcune carenze dell'attività didattica nei confronti del loro figliolo. Contattata dal Garante la Dirigente scolastica, questa si è fatta promotrice tempestiva di incontri e riunioni di esperti del Consultorio e di docenti (maestri, insegnanti di sostegno, logopedisti) con la famiglia, con risultati positivi e concreti, successivamente verificati nel corso dell'anno scolastico. I genitori del minore hanno manifestato soddisfazione per l'intervento.

Si è operato, ancora, presso l'Ufficio Scolastico Regionale prima che iniziasse nell'autunno 2011 l'attività didattica, al fine di sollecitare il doveroso controllo previsto dalla circolare ministeriale 10.2.2009 sulle spese per libri di testo. Una indagine di Adiconsum, infatti, aveva rivelato alcune violazioni dei "tetti" imposti, con preoccupazione delle famiglie. Con una nota del novembre 2011 il Garante veniva informato che erano state effettuate delle verifiche nelle scuole secondarie della Liguria con il risultato che, *“laddove si sono verificati sforamenti del tetto di spesa, questi si sono generalmente mantenuti nell'ambito del consentito 10%”*. La stampa dava ampio conto della vicenda.

Infine, è in corso un intervento presso un Comune dell'entroterra genovese per affrontare, insieme alla Associazione Genitori della Valle Scrivia, il problema del trasporto scolastico in periodo invernale. Lo scopo è evidentemente quello di rendere il più possibile fattivo e concreto l'adempimento dell'obbligo scolastico previsto, per l'istruzione inferiore, dall'art. 34, 2° com. della Costituzione.

Francesco Lalla

SINTESI DELL'ATTIVITA' SVOLTA

- PREMESSA

I dati statistici di seguito riportati forniscono elementi molto utili per lo studio dell'Istituto: l'elevato numero di contatti telefonici, a mezzo posta elettronica o di persona, ha portato ad un primo tentativo di inserimento statistico anche del lavoro non propriamente "*istituzionale*" (dal secondo semestre 2011) i cui dati sono stati elaborati ed interpretati al fine di consentire un più approfondito esame di tutto il materiale riferito, inseriti quindi in appositi report, sono stati inviati, mensilmente, all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza. Tale conteggio statistico per l'anno 2012 sarà a cadenza trimestrale sempre mediante report redatti a cura della Segreteria.

Giova rilevare che per le discipline "*privatistiche*" (*diritto di famiglia, successorio, commerciale, contrattuale ecc. ecc.*) che maggiormente coinvolgono i cittadini, non rientrando queste nelle competenze proprie dell'Istituto, le pratiche ad esse relative rientrano in un conteggio a se stante e sono state oggetto di rilevazione ai fini statistici dal secondo semestre 2011.

Quasi sempre per telefono, infatti, si svolge un'attività di consulenza che può risultare più o meno approfondita a seconda delle circostanze e le esigenze del cittadino interessato. I cittadini si rivolgono all'ufficio per i più svariati motivi: spesso fraintendendone il ruolo, per avere consigli prettamente legali o per conoscere competenze o procedure proprie dell'Autorità Giudiziaria; a volte per un semplice conforto morale od uno sfogo legato ad un senso di impotenza nei confronti

dell'Amministrazione Pubblica, sovente per chiedere informazioni di carattere generale o segnalare, in forma spesso anonima, disservizi di Pubbliche Amministrazioni.

Anche per le istanze non ricadenti nella stretta competenza del nostro Ufficio (istanze riguardanti altri Difensori Civici, CORECOM ecc. ecc.) il personale operante nella struttura si impegna a fornire adeguato supporto informativo e l'utenza risulta ampiamente soddisfatta anche per questo tipo di interventi, statisticamente rilevanti, che pure nella loro "anomalia" rappresentano di fatto un serio aiuto per il cittadino.

Le richieste di intervento avvengono attraverso anche gli altri canali canonici di comunicazione e cioè per posta tradizionale e posta elettronica (per le e-mail vale lo stesso discorso dei contatti telefonici) nonché in conseguenza degli incontri presso la sede di Viale Brigate Partigiane 2 e le sedi logisticamente dislocate nell'ambito del territorio regionale.

GRAFICI E STATISTICA

Per un'analisi più approfondita del lavoro svolto, non si può non riportare, nel conteggio dei fascicoli aperti nell'anno di riferimento, il numero dei fascicoli a tutt'oggi pendenti dalle annualità precedenti.

I fascicoli pendenti dall'annualità 2010, in carico al 1° gennaio del 2011 risultavano nell'ordine di 198, di questi, alla fine dell'anno di riferimento, 111 erano ancora in “*via*”. Da questo dato si rileva come il lavoro di questa Difesa Civica sia di difficile valutazione se riferito al solo anno oggetto della Relazione. Di fatto, le istanze presentate a questo Ufficio, seguono diversi *iter* e possono essere risolte, a volte in tempi brevi, ma in larga parte la loro trattazione può richiedere maggiori approfondimenti e quindi un lasso di tempo più lungo per la definizione.

Alla normale attività riguardante la trattazione dei fascicoli aperti dalla struttura, giova rilevare tutta una serie di interventi, per così dire, *informali*.

Questo lavoro è frutto di un'attività di rilevazione compiuta dalla Segreteria del Difensore Civico, con riferimento alle istanze che pervengono alla Struttura attraverso contatti telefonici o per posta elettronica, o accedendo direttamente presso gli uffici, che, pur rappresentando una cospicua parte di attività di intervento, spesso sfuggono ad ogni rilevazione per il fatto di essere appunto "*informali*", in quanto spesso non comportano l'apertura di un fascicolo d'ufficio.

Detta tipologia di istanze, infatti, che per lo più si concretizzano nelle più disparate richieste di informazioni, vengono affrontate e risolte dal personale preposto contestualmente, ovvero con immediata soddisfazione dell'utente, attraverso una risposta a voce, telefonica o per posta elettronica, nella quale sono direttamente fornite le informazioni richieste o le indicazioni utili al singolo caso.

Così, ad esempio, avviene in tutte le ipotesi in cui, dopo aver ascoltato il singolo problema dell'utente, il personale fornisce tutte le informazioni necessarie ad affrontare la questione, con indicazione dell'amministrazione cui rivolgersi, o anche del referente più diretto dell'Amministrazione, dei relativi recapiti.

Questo tipo di intervento, fino ad oggi non rilevato sistematicamente, si rivela in molti casi un efficace e concreto ausilio per il cittadino, talvolta disorientato o in difficoltà nel reperire in tempi brevi anche semplici, ma necessarie, informazioni.

Peraltro, merita di essere considerato anche il fatto che in alcune occasioni, già la semplice risposta telefonica è in grado di per sé di soddisfare situazioni anche complesse per l'utenza.

Ciò può avvenire, in particolare, con riferimento a richieste concrete sollevate dal singolo utente che ripropongano altri casi previamente affrontati e risolti in termini più generali; si pensi ad esempio a problematiche per le quali si siano svolti esami congiunti con Enti o Amministrazioni periferiche.

Questi contatti, nel secondo semestre del 2011 sono stati raccolti e catalogati in appositi report, che rappresentano un primo tentativo di sistematizzazione dei dati relativi ai contatti telefonici, compresi quelli ricevuti al numero verde istituito, la cui esigenza è stata più volte segnalata nelle precedenti Relazioni annuali sull'attività del Difensore Civico, in cui veniva posto l'accento sulla impossibilità di rilevare puntualmente tale tipo di interventi realizzati dalla struttura di supporto.

Con quest'ultima finalità, i dati nei Report, potrebbero concorrere a costituire una base per integrare i dati statistici esistenti.


Non solo.

L'insieme di tutti i diversi dati a disposizione potrebbe contribuire, in parte, a fornire elementi utili per lo studio dell'Istituto, al fine di comprenderne l'andamento e le linee di tendenza ed il grado di conoscenza della figura del Difensore Civico presso la cittadinanza.

L'Ufficio, nel secondo semestre 2011, ha ricevuto, fatti salvi i normali contatti inerenti le pratiche in lavorazione, un totale di 506 contatti c.d. "*informali*" riguardanti i più disparati argomenti.


Di seguito, in apposito grafico, una sintesi degli Enti maggiormente interessati per contatti *informali*.

- GRAFICO CONTATTI TELEFONICI REGIONE E SETT. ALLARGATO 2° SEM. 2011



In questo Grafico si riportano gli Enti Locali, le Aziende e gli Enti strumentali più citati dai cittadini.


**- GRAFICO CONTATTI TELEFONICI
AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE DELLO STATO 2°
SEM. 2011**



In questo grafico si sottolineano le Amministrazioni periferiche dello Stato oggetto di maggiori criticità nei confronti dei cittadini della Regione Liguria


Numerosi sono i contatti di origine *privatistica* o comunque di *incompetenza*, nel grafico che segue si riportano i dati inerenti le varie tipologie di istanze ricevute.

- GRAFICO TIPOLOGIA CONTATTI TELEFONICI



Il totale dei fascicoli aperti nell'anno 2011 è di 526 di cui definiti 328 ed ancora in lavorazione 198 (dati riferiti alla data del 29/12/2011) Nel grafico che segue è descritta la situazione mensile dei fascicoli, con un raffronto sulle pratiche lavorate mensilmente, da cui si può notare che fascicoli aperti ad inizio anno, per la loro complessità, risultano ancora in lavorazione.

**- GRAFICO RIEPILOGO FASCICOLI
PENDENTI/DEFINITI 2011**



Le Pubbliche Amministrazioni maggiormente interessate dall'azione di questo Difensore Civico nell'anno di riferimento sono state:


- ENTI LOCALI

• REGIONE LIGURIA	22
• ASL	52
• ARTE	46
• INPS/INPDAP	39
• AGENZIE FISCALI	15
• MIUR	9
• ENTI EROGATORI DI SERVIZI	23
• ALTRO (ARSSU; INAIL; ARPAL ecc).	33

I dati sopra riportati sono espressi anche in forma grafica, per una migliore comprensione, nella pagina seguente.

**- GRAFICO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
INTERESSATE DALL'AZIONE DEL DIFENSORE CIVICO
ANNO 2011**

N
R.
IS
TA
N
ZE



La presente sezione è stata redatta a cura della Segreteria del Difensore Civico

Loredana Cerroni - Mauro Teso

RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI

COSTITUZIONE DELLE REPUBBLICA ITALIANA**Art. 97.**

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.

Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.

Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241

– Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi –

Art. 25

(Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi)

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.
2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.
3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al Tribunale Amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle Amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al Difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al Difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del Difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al Difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla *sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196*, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del

Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione¹.

5. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono disciplinate dal codice del processo amministrativo².

LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 104

– *Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.*

Art. 36

(Aggravamento delle sanzioni penali)

1. Per i reati di cui agli articoli 527 e 628 del codice penale, nonché per i delitti non colposi contro la persona, di cui al titolo XII del libro II del codice penale, e per i reati di cui alla legge 20 febbraio 1958, n. 75, qualora l'offeso sia una persona handicappata la pena è aumentata da un terzo alla metà³.
2. Per i procedimenti penali per i reati di cui al comma 1 è ammessa la costituzione di parte civile del difensore civico, nonché dell'associazione alla quale risulti iscritta la persona handicappata o un suo familiare.

¹ Comma sostituito dall'articolo 15, comma 1 della legge 24 novembre 2000, n. 340, successivamente, dall'articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 11 febbraio 2005, n. 15, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 23, comma 2 della medesima legge e, da ultimo, modificato dall'articolo 8, comma 1, lettera b) della legge 18 giugno 2009, n. 69.

² Comma modificato dall'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge 11 febbraio 2005, n. 15, dall'articolo 3, comma 6-decies del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e sostituito dall'articolo 3, comma 2 dell'Allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

³ Comma modificato dall'articolo 17 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, e successivamente sostituito dall'articolo 3, comma 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94

LEGGE 15 MAGGIO 1997, N. 127

– Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo.

Art 16

(Difensori civici delle regioni e delle province autonome)

1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma, i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia, le medesime funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle strutture regionali e provinciali¹².
2. I Difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000, N. 267

– *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*

...omissis...

Art. 3.

(Autonomia dei Comuni e delle Province)

1. Le comunità locali, ordinate in Comuni e Province, sono autonome.
2. Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
3. La Provincia, Ente locale intermedio tra Comune e Regione, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo.
4. I Comuni e le Province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. I Comuni e le Province sono titolari di funzioni proprie e di quelle conferite loro con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

...omissis...

Art. 11

*(Difensore civico)*⁴

1. Lo statuto comunale e quello provinciale possono prevedere l'istituzione del difensore civico, con compiti di garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale o provinciale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

⁴ Per la soppressione della figura del Difensore civico si veda l'articolo 2, comma 186, lettera a) della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

2. Lo statuto disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del difensore civico nonché i suoi rapporti con il consiglio comunale o provinciale.
3. Il difensore civico comunale e quello provinciale svolgono altresì la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo 127⁵.

...*omissis*...

Art. 136

(Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori)

1. Qualora gli Enti locali, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di *commissario ad acta* nominato dal **Difensore Civico Regionale**, ove costituito, ovvero dal Comitato Regionale di Controllo. Il *commissario ad acta* provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.⁶ ...*omissis*...

⁵ Il presente articolo corrisponde all'articolo 8, legge 8 giugno 1990, n. 142, ora abrogata.

⁶ La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato che l'art. 120 secondo comma della Costituzione **non preclude** in linea di principio, la possibilità che la Legge Regionale, nel disciplinare materie di propria competenza disponga l'esercizio di poteri sostitutivi in capo ad Organi regionali, in caso di inerzia o di inadempimento da parte dell'Ente Locale ordinariamente competente. (Cfr. *Sent. nn. 43,69,70,71,72,73,112 e 173 del 2004*) Tra i principi individuati dalla giurisprudenza costituzionale rileva in particolare quello secondo cui l'esercizio del potere sostitutivo **deve essere affidato in ogni caso ad un Organo di governo della Regione o almeno deve essere attuato sulla base di una decisione di questi**. Si precisa, inoltre, in termini inequivocabili **che la figura del Difensore Civico non può essere considerata Organo di governo della Regione**. (Cfr. *Sent. 173,11 del 2004 e 167/2005*)

DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005, N. 195

- *Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.*

Art. 7

(Tutela del diritto di accesso)

1. Contro le determinazioni dell'autorità pubblica concernenti il diritto di accesso e nel caso di mancata risposta entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2, il richiedente può presentare ricorso in sede giurisdizionale secondo la procedura di cui all'articolo 25, commi 5, 5-bis e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ovvero può chiedere il riesame delle suddette determinazioni, secondo la procedura stabilita all'articolo 25, comma 4, della stessa legge n. 241 del 1990, al difensore civico competente per territorio, nel caso di atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, o alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 della citata legge n. 241 del 1990, nel caso di atti delle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 APRILE 2006, N. 184

- *Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi.*

Art. 12

(Tutela amministrativa dinanzi la Commissione per l'accesso)

1. Il ricorso alla Commissione per l'accesso da parte dell'interessato avverso il diniego espresso o tacito dell'accesso ovvero avverso il provvedimento di differimento dell'accesso, ed il ricorso del controinteressato avverso le determinazioni che consentono l'accesso, sono trasmessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Il ricorso può essere trasmesso anche a mezzo fax o per via telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente.

2. Il ricorso, notificato agli eventuali controinteressati con le modalità di cui all'articolo 3, è presentato nel termine di trenta giorni dalla piena conoscenza del provvedimento impugnato o dalla formazione del silenzio rigetto sulla richiesta d'accesso. Nel termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione i controinteressati possono presentare alla Commissione le loro controdeduzioni.
3. Il ricorso contiene:
 - a) le generalità del ricorrente;
 - b) la sommaria esposizione dell'interesse al ricorso;
 - c) la sommaria esposizione dei fatti;
 - d) l'indicazione dell'indirizzo al quale dovranno pervenire, anche a mezzo fax o per via telematica, le decisioni della Commissione.
4. Al ricorso sono allegati:
 - a) il provvedimento impugnato, salvo il caso di impugnazione di silenzio rigetto;
 - b) le ricevute dell'avvenuta spedizione, con raccomandata con avviso di ricevimento, di copia del ricorso ai controinteressati, ove individuati già in sede di presentazione della richiesta di accesso.
5. Ove la Commissione ravvisi l'esistenza di controinteressati, non già individuati nel corso del procedimento, notifica ad essi il ricorso.
6. Le sedute della Commissione sono valide con la presenza di almeno sette componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. La Commissione si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso o dal decorso del termine di cui al comma 2. Scaduto tale termine, il ricorso si intende respinto. Nel caso in cui venga richiesto il parere del Garante per la protezione dei dati personali il termine è prorogato di venti giorni. Decorsi inutilmente tali termini, il ricorso si intende respinto.
7. Le sedute della Commissione non sono pubbliche. La Commissione:
 - a) dichiara irricevibile il ricorso proposto tardivamente;
 - b) dichiara inammissibile il ricorso proposto da soggetto non legittimato o comunque privo dell'interesse previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera *b*), della legge;

- c) dichiara inammissibile il ricorso privo dei requisiti di cui al comma 3 o degli eventuali allegati indicati al comma 4;
 - d) esamina e decide il ricorso in ogni altro caso.
8. La decisione di irricevibilità o di inammissibilità del ricorso non preclude la facoltà di riproporre la richiesta d'accesso e quella di proporre il ricorso alla Commissione avverso le nuove determinazioni o il nuovo comportamento del soggetto che detiene il documento.
 9. La decisione della Commissione è comunicata alle parti e al soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato entro lo stesso termine di cui al comma 6. Nel termine di trenta giorni, il soggetto che ha adottato il provvedimento impugnato può emanare l'eventuale provvedimento confermativo motivato previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.
 10. La disciplina di cui al presente articolo si applica, in quanto compatibile, al ricorso al difensore civico previsto dall'articolo 25, comma 4, della legge.

LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191

- *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)* – Comma 186, lettera a) dell'articolo 2.

Art. 2*(Disposizioni diverse)*

186. Al fine del coordinamento della finanza pubblica e per il contenimento della spesa pubblica, i comuni devono adottare le seguenti misure⁷:

- a) soppressione della figura del difensore civico comunale di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le funzioni del difensore civico comunale possono essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In

⁷ Alinea modificato dall'articolo 1, comma 1-quater, lettera a) del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 marzo 2010, n. 42, con la decorrenza prevista dal comma 2 del medesimo articolo 1, come modificato dall'articolo 1-sexies della legge di conversione.

tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di «difensore civico territoriale» ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini⁸;

DECRETO LEGGE 25 GENNAIO 2010, N. 2

– *Interventi urgenti concernenti enti locali e regioni* –

Art. 1

(Interventi urgenti sul contenimento delle spese negli enti locali)

2. Le disposizioni di cui ai commi 184 e 186, lettere b), c) ed e), dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2011, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 185, della citata legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano a decorrere dal 2010, e per tutti gli anni a seguire, ai singoli enti per i quali ha luogo il primo rinnovo del rispettivo consiglio, con efficacia dalla data del medesimo rinnovo. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 186, lettere a) e d), della medesima legge n. 191 del 2009, come modificato dal presente articolo, si applicano, in ogni comune interessato, dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici e dei direttori generali in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto⁹.

⁸ Lettera modificata dall'articolo 1, comma 1-quater, lettera b), numeri 1) e 2) del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

⁹ 1Comma sostituito dall'articolo 1, comma 1 della legge 26 marzo 2010, n. 42, in sede di conversione.

DECRETO LEGISLATIVO 2 LUGLIO 2010, N. 104

– Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo –

Art. 116

(Rito in materia di accesso ai documenti amministrativi)

1. Contro le determinazioni e contro il silenzio sulle istanze di accesso ai documenti amministrativi il ricorso è proposto entro trenta giorni dalla conoscenza della determinazione impugnata o dalla formazione del silenzio, mediante notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. Si applica l'articolo 49.
2. In pendenza di un giudizio cui la richiesta di accesso è connessa, il ricorso di cui al comma 1 può essere proposto con istanza depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso principale, previa notificazione all'amministrazione e agli eventuali controinteressati. L'istanza è decisa con ordinanza separatamente dal giudizio principale, ovvero con la sentenza che definisce il giudizio.
3. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente a ciò autorizzato.
4. Il giudice decide con sentenza in forma semplificata; sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti, entro un termine non superiore, di norma, a trenta giorni, dettando, ove occorra, le relative modalità.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai giudizi di impugnazione.

RIFERIMENTI NORMATIVI REGIONALI

STATUTO

Approvato con legge statutaria 03/05/2005 n. 1

(...omissis...)

Articolo 72

Difensore Civico

1. E' istituito presso il Consiglio Regionale il Difensore Civico per la tutela del singolo Cittadino ed interessi collettivi particolarmente rilevanti.
2. Il Difensore Civico è un'autorità indipendente di garanzia.
3. Le competenze e l'organizzazione del Difensore Civico sono disciplinate dalla Legge Regionale.

(...omissis...)

**TESTO COORDINATO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DIFENSORE
CIVICO****LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1986 N. 17**

(modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974 n. 17 istitutiva del Difensore Civico) coordinata con la **legge regionale 21 giugno 1999, n. 17** *(disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)*, con la **legge regionale 14 marzo 2000, n. 14** *(modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986 n. 17 sul Difensore civico)*, con la **legge regionale 6 giugno 2008, n. 14** *(disposizioni di adeguamento della normativa regionale)* e con la **legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44** *(disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)*.

(**) I rinvii della presente legge regionale allo Statuto si riferiscono ancora alle disposizioni contenute nello Statuto anteriore a quello attualmente vigente. Gli attuali riferimenti normativi al Difensore Civico sono gli articoli 71 e 72 dello Statuto regionale vigente, approvato con legge statutaria 5 ottobre 2007 n. 1 e successive modifiche.

TITOLO I**Istituzione del Difensore Civico****Art. 1**

(Istituzione e nomina)

1. Il Difensore Civico della Regione Liguria istituito dall' articolo 14 dello Statuto (**) e' eletto dal Consiglio regionale.
2. L' elezione ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi sempre dei consiglieri assegnati nelle successive.
3. A tal fine il Consiglio regionale e' convocato almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell' incarico, la convocazione del Consiglio dovrà avvenire entro un mese.

Art. 2

(Requisiti e ineleggibilità)

1. Può essere eletto Difensore Civico ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto consigliere regionale ai sensi dell' articolo 1 della Legge 23 aprile 1981 n. 154.

2. Non sono eleggibili a Difensore Civico:
 - a) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione;
 - b) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate;
 - c) i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Unità sanitarie locali;
 - d) gli amministratori e i dipendenti di società a partecipazione regionale, provinciale e comunale;
 - e) gli amministratori ed i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione;
 - f) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto prestazioni di opere o di servizi prolungati nel tempo, con la Regione, o con enti dipendenti dalla stessa, con le Province, i Comuni e le Unità sanitarie locali, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti, nonché i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni continuative di prestazione professionale.
3. Per valutare l' esistenza di cause di ineleggibilità si fa riferimento al giorno della elezione.

Art. 3

(Incompatibilità)

1. Al Difensore Civico si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, previste dalla legge 23 aprile 1981 n. 154.
2. Il Difensore Civico e' comunque incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.

Art. 4

(Durata in carica, decadenza e revoca)

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere immediatamente riconfermato.
2. Qualora perda le condizioni prescritte per l' eleggibilità ne viene dichiarata la decadenza dal Consiglio regionale.
3. In caso di incompatibilità sopravvenuta si applicano le procedure previste per le analoghe situazioni dei Consiglieri regionali.

4. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni con voto del Consiglio regionale adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri regionali.

TITOLO II

Funzioni e poteri

Art. 5

(Funzioni) (1)

1. Il Difensore Civico, su sollecitazione di chiunque, privato, Ente, Associazione anche di fatto che vi abbia diretto interesse, nell'esercizio del suo ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione regionale e delle aziende e società regionali e a cui la Regione partecipa in via prevalente, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le irregolarità, le carenze, le omissioni e i ritardi delle amministrazioni.
2. Sino alla istituzione del Difensore civico nazionale, l'attività del Difensore civico della Regione Liguria, si esercita anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, sicurezza pubblica, giustizia limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.
3. Spetta, inoltre, al Difensore civico regionale, nei casi previsti dall'articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997 n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), la nomina del Commissario "ad acta".
4. Il Difensore civico esercita le funzioni di controllo previste dall'articolo 17, comma 38, della L. 127/1997 nei confronti degli atti degli enti locali con i quali esista convenzione stipulata ai sensi del comma 6.
5. Spettano, altresì, al Difensore civico le funzioni assegnategli dalle leggi speciali, comprese quelle indicate nell'articolo 17 della legge regionale 26 aprile 1985 n. 27 (tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie).
6. Previa specifica deliberazione assunta dagli organi competenti dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane o tramite convenzione con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'attività del Difensore Civico potrà riguardare anche le pratiche presso gli enti suddetti.

7. È di competenza del Difensore civico l'intervento sull'attività degli uffici:
- a) dell'Amministrazione regionale;
 - b) degli enti strumentali della Regione;
 - c) degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione in cui la partecipazione regionale risulta prevalente;
 - d) delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere;
 - e) degli enti locali e di quelli destinatari di deleghe da parte della Regione presso i quali non siano operanti Difensori civici.

7 bis. Il Difensore Civico regionale coordina la propria attività con i Difensori Civici istituiti dai Comuni e dalle Province ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali). Per rendere effettivo tale coordinamento, il Difensore Civico regionale convoca, periodicamente, una Conferenza dei Difensori Civici operanti sul territorio della Regione, al fine di:

- a) adottare iniziative comuni su tematiche di interesse generale o di particolare rilevanza e individuare modalità organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di intervento tra i Difensori Civici;
 - b) favorire l'attuazione e il coordinamento della tutela civica, a livello provinciale e comunale;
 - d) promuovere lo sviluppo della difesa civica sull'intero territorio regionale (2).
8. Il Difensore civico per l'esercizio delle proprie funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici delle Amministrazioni nei cui confronti opera, copia degli atti, dei bilanci, di documenti nonché altre notizie ed informazioni. Il suo controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche e procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.
9. Non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico i Consiglieri regionali.
10. Non sono ammesse richieste di soggetti legati da rapporti di lavoro con le Amministrazioni di cui al presente articolo, in riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro.

Art. 6*(Modalità di intervento) (3)*

1. I soggetti di cui all'articolo 5 possono richiedere l'intervento del Difensore civico, decorsi trenta giorni dalla richiesta scritta di notizie, formulata all'Ente presso il quale si trova la pratica.
2. Ricevuta la richiesta d'intervento con allegata copia dell'istanza all'Amministrazione interessata e dell'eventuale risposta di quest'ultima, il Difensore civico può:
 - a) archiviare la richiesta per manifesta infondatezza con atto debitamente motivato;
 - b) richiedere spiegazioni e notizie alla Amministrazione in relazione alle pratiche già definite, al fine di accertare l'esistenza di avvenuti abusi, di carenze o di disorganizzazioni;
 - c) chiedere al responsabile dell'Ufficio competente di procedere congiuntamente all'esame delle pratiche ancora pendenti, nel termine di dieci giorni, stabilendo, se del caso, un termine massimo per la definizione della pratica stessa.
3. La proposta da parte degli interessati di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non preclude la possibilità di intervento del Difensore civico.

Art. 7 (4)*(Poteri)*

1. Il Difensore civico segnala all'Amministrazione regionale, nonché all'amministrazione interessata, le irregolarità e le disfunzioni riscontrate, dandone comunicazione al cittadino richiedente e fornendo allo stesso la documentazione relativa anche ai fini della eventuale risarcibilità del danno.
2. Il Difensore civico può chiedere l'avvio di azione disciplinare da parte degli organi della Regione e degli enti interessati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore civico.
3. Il pubblico dipendente che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, su rapporto dello stesso Difensore civico. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente

motivato e comunicato al Difensore civico. L'iniziativa disciplinare può essere assunta direttamente dall'Amministrazione regionale o dagli organi competenti degli enti ed aziende di cui all'articolo 5.

4. Il Difensore Civico può segnalare alla Corte dei Conti, per quanto di competenza, gli abusi e le irregolarità di cui sia venuto a conoscenza. Qualora riscontri nell'azione della pubblica amministrazione elementi tali da configurare il reato di abuso d'ufficio ovvero di omissione di atti d'ufficio, ovvero di rifiuto di atti d'ufficio provvede a formulare denuncia all'autorità giudiziaria, dandone comunicazione agli organi competenti delle Amministrazioni interessate per i provvedimenti disciplinari conseguenti.
5. Il Difensore Civico, nell'ambito delle competenze assegnategli ai sensi dell'articolo 5, comma 6, segnala, anche di propria iniziativa, ai competenti organi degli enti locali gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

Art. 7 bis (5)

(Attribuzione di ulteriori funzioni)

1. Al Difensore Civico sono attribuite le funzioni dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Le azioni e le modalità operative per l'esercizio delle funzioni di Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono stabilite dalla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza).

Art. 8

(Rapporto con gli organi statuari della Regione)

1. Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento. Una parte specifica della relazione è dedicata all'attività svolta dal Difensore Civico in qualità di Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ai sensi dell'articolo 7 bis. **(6)**
2. Tale relazione tempestivamente trasmessa a tutti i Consiglieri regionali è sottoposta entro due mesi dall'esame del Consiglio regionale, previa

audizione da parte della Commissione competente del Difensore Civico stesso.

3. Può essere pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, su decisione del Consiglio regionale.

TITOLO III

Norme organizzative

Art. 9

(Dotazione organica, assegnazione del personale)

1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.
2. Spetta all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, provvedere, nel quadro della dotazione organica di personale assegnata ai servizi del Consiglio regionale, all'organizzazione del Servizio del Difensore Civico.
3. L' Ufficio di Presidenza, su proposta del Difensore Civico, dispone, secondo un calendario, presenze periodiche di personale regionale presso le sedi delle Sezioni del Comitato regionale di Controllo per favorire i contatti decentrati.

Art. 10

(Indennità di funzione)

1. Con decorrenza dal prossimo rinnovo dell'incarico, al Difensore Civico è corrisposto un compenso pari al 50 per cento dell'indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Il Difensore Civico non ha diritto all'assegno vitalizio di cui al Capo III della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali). (7)

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Le indennità ed i rimborsi spettanti al Difensore Civico sono imputati al capitolo 1 della rubrica "Spese per il Consiglio regionale" categoria "Organi Statutari" del bilancio della Regione per l' anno 1986.

2. Le spese per il funzionamento del servizio sono imputate ai capitoli 3 e 4 della medesima rubrica del bilancio per l' anno 1986 e, per gli anni successivi, ai corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

TITOLO IV

Norme finali

Art. 12

(Servizi del Consiglio regionale)

(omissis) (8)

Art. 13

(Norme incompatibili)

1. E' abrogata la legge regionale 6 giugno 1974 n. 17, nonché ogni disposizione in contrasto con le norme della presente legge.

(1) Articolo già modificato dall'articolo 39 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 17 (disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), e successivamente sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 2000, n. 14 (modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986 n. 17 sul Difensore civico).

(2) Comma aggiunto dall'articolo 20 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (disposizioni di adeguamento della normativa regionale).

(3) Articolo così sostituito dall'articolo 2 della l.r. 14/2000.

(4) Articolo così sostituito dall'articolo 3 della l.r. 14/2000.

(5) Articolo inserito dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009).

(6) Comma così modificato dall'articolo 8, comma 2, della l.r. 44/2008.

(7) Comma sostituito dall'articolo 8, comma 3, della l.r. 44/2008.

Si riporta la precedente formulazione dell'articolo 10 della l.r. n. 17 del 1986:

“Articolo 10

Indennità di funzione

1: *Il Difensore Civico è equiparato ai fini economici ai Consiglieri regionali e può essere iscritto, a sua domanda, al Fondo di Previdenza di cui alla legge regionale 5 luglio 1973, n. 24”.*

(8) Modifica le tabelle allegate alla legge regionale 27 agosto 1984, n. 44 (disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali e norme sull'ordinamento degli uffici) oggi superate dalla normativa regionale contrattuale sopravvenuta.

LEGGE REGIONALE 10 NOVEMBRE 2009, N. 52.

(Norme contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere)

(B.U. 11 novembre 2009, n. 20)

...omissis...

Art. 11.

(Estensione delle competenze dell'Ufficio del Difensore Civico)

1. Il Difensore civico interviene anche nei casi di discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, ai sensi della presente legge, per accogliere e valutare segnalazioni di persone nonché di istituzioni, associazioni e organizzazioni non governative che svolgano attività di promozione del principio della parità di trattamento.
2. Nello svolgimento di tali funzioni il Difensore civico:
 - a) rileva autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, la presenza di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla presente legge;
 - b) rileva autonomamente o sulla base delle segnalazioni predette, comportamenti o prassi discriminatorie;
 - c) segnala al Presidente del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria e al Presidente della Giunta regionale i comportamenti e le normative discriminatorie che individua;
 - d) agisce a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, anche orientandole verso i soggetti legittimati ad agire anche in giudizio.
3. Il Difensore civico, nell'ambito delle funzioni definite nel presente articolo, e fatte salve le competenze e gli ambiti di intervento degli Assessorati regionali competenti, opera in raccordo con questi ultimi e con analoghe istituzioni di garanzia.

...omissis...

LEGGE REGIONALE 10 LUGLIO 2002, N. 29

(Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi.)

...omissis...

Art. 22*Verifica del rispetto della Legge e poteri sostitutivi*

Chiunque vi abbia diretto interesse può segnalare inadempienze, disfunzioni, irregolarità, carenze, omissioni o ritardi nell'applicazione delle disposizioni della presente Legge al Difensore Civico Regionale, che può richiedere informazioni e notizie all'Amministrazione competente al fine di accertare eventuali abusi, carenze o ritardi.

[In caso di ritardo o di mancata assunzione da parte dei Comuni dei provvedimenti previsti dalla presente Legge si procede mediante nomina di un *Commissario ad acta* ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali)].¹⁰

...omissis...

¹⁰ comma soppresso dall'art. 1 della l.r. 12 marzo 2003 n. 7

NORMATIVA GARANTE

LEGGE 12 LUGLIO 2011 , N. 112*Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza***Art. 1***Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza*

1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti e degli interessi delle persone di minore età, in conformità a quanto previsto dalle convenzioni internazionali, con particolare riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva dalla legge 27 maggio 1991, n. 176, di seguito denominata: «Convenzione di New York», alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e alla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva dalla legge 20 marzo 2003, n. 77, nonché dal diritto dell'Unione europea e dalle norme costituzionali e legislative nazionali vigenti, è istituita l'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominata «Autorità garante», che esercita le funzioni e i compiti ad essa assegnati dalla presente legge, con poteri autonomi di organizzazione, con indipendenza amministrativa e senza vincoli di subordinazione gerarchica.

TESTO COORDINATO DELLE LEGGI IN MATERIA DI GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA**LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2007 N. 9**

(disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)
coordinata con la **legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44** *(disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009)*.

Art. 1*(Finalità)*

1. La presente legge definisce le funzioni, le azioni e le modalità operative dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato Garante, istituito dall'articolo 33 della legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari).
2. Al Garante è affidata la difesa e la verifica dell'attuazione dei diritti dei minori attraverso azioni positive mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza sociosanitaria, alla sopravvivenza e alla partecipazione alle decisioni che li riguardano, tenendo conto del loro superiore interesse.
3. L'azione del Garante viene esercitata nell'ambito dei principi della normativa nazionale e regionale in materia, nonché dei seguenti atti internazionali:
 - a) Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176;
 - b) Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003 n. 77;
 - c) Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa alle Istituzioni Nazionali per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani.
4. Il Garante opera in piena libertà e indipendenza, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, collabora con

i competenti Dipartimenti regionali ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale.

Art. 2

(Azioni e funzioni del Garante)

1. L'azione del Garante è ispirata ai seguenti indirizzi:
 - a) diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani;
 - b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;
 - c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni ai competenti Organi sociali e giudiziari;
 - d) promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza a livello familiare, scolastico, formativo, territoriale, urbanistico, ambientale, sociale, educativo, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.

2. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
 - a. promuove, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni che si occupano dei minori, iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata a riconoscere i minori come persone titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali;
 - b. vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York di cui alla l. 176/1991, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;
 - c. promuove iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451 (istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);

- d. promuove, anche in collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti dello Stato e della società civile, iniziative per il contrasto, la prevenzione e il trattamento dell'abuso, dello sfruttamento o della violenza sui minori ai sensi della legge 3 agosto 1998 n. 269 (norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
- e. organizza, in accordo con gli enti competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile;
- f. cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza vigilando sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 24 gennaio 2001 n. 5 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni);
- g. concorre alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi ed assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975 n. 698 (scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);
- h. segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo, urbanistico;
- i. promuove iniziative a favore dei minori a rischio affetti da malattie rare o di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e

- riabilitazione, concorrendo ad assicurare ad ogni minore il diritto al trattamento ottimale;
- j. cura iniziative a favore dei minori ospedalizzati e delle loro famiglie, vigilando sulle attività delle strutture sanitarie e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da essa accreditate ove essi si trovano ricoverati od ospitati;
 - k. fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali dell'area minorile, favorendo l'organizzazione di corsi di cultura e aggiornamento;
 - l. promuove la formazione delle persone interessate alla rappresentanza legale dei minori così come prevista dalle norme del Codice Civile, nonché ad altre forme di tutoraggio stabilite nella Convenzione di Strasburgo di cui alla l. 77/2003;
 - m. concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato, favorendo l'introduzione del mediatore culturale per l'infanzia;
 - n. collabora all'attività di studio, raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale ai sensi della l. 451/1997, avvalendosi degli strumenti di monitoraggio previsti dall'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all'articolo 30 della l.r. 12/2006;
 - o. cura la tenuta dell'elenco delle associazioni a vario titolo impegnate nella difesa dei minori e nella promozione dei loro diritti;
 - p. esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui Piani e Programmi annuali e pluriennali riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni;
 - q. favorisce, anche mediante l'indizione di concorsi, una nuova cultura finalizzata alla previsione negli strumenti urbanistici di una particolare attenzione generale all'infanzia ed all'adolescenza, promuovendo la diffusione del modello delle "città amiche delle bambine e dei bambini", della progettazione partecipata e dello sviluppo sostenibile;
 - r. promuove iniziative, in accordo con le Istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per far emergere

- e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all'interno del mondo della scuola;
- s. favorisce la predisposizione da parte delle Amministrazioni provinciali di azioni formative e informative rivolte ai genitori e al personale docente e non docente sul fenomeno della violenza nelle scuole;
 - t. promuove iniziative nei confronti dei media e dell'opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva sulla violenza fra i minori.
3. Al fine di meglio coordinare le proprie azioni e funzioni il Garante:
- a) stabilisce intese, relazioni ed accordi con Ordini professionali, Organismi o Autorità regionali e nazionali che si occupano di infanzia e adolescenza;
 - b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
 - c) attiva le necessarie azioni di collegamento con le Amministrazioni del territorio regionale impegnate nell'istruzione e nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché con le Autorità giudiziarie;
 - d) promuove eccezionalmente interventi sostitutivi in caso di inadempienze o gravi ritardi nell'azione degli Enti locali a tutela dei minori.

Art. 3

(Nomina, incompatibilità, decadenza) (1)

Art. 4

(Commissione consultiva del Garante)

1. E' istituita la Commissione consultiva del Garante, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione collabora con il Garante esprimendo, ove richiesti, pareri sulle iniziative di competenza e formulando proposte riferite alle attività di cui alla presente legge.
3. La Commissione è così composta:

- a) quattro rappresentanti delle forze sociali con comprovata esperienza nel settore del volontariato minorile, designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di nomine;
 - b) un rappresentante dei minori designato da ciascuna Consulta provinciale degli studenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996 n. 567 (regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche) e successive modificazioni e integrazioni.
4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio, entro sessanta giorni dalla nomina del Garante.
 5. Ai membri della Commissione, non residenti nel luogo della riunione, spetta per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Art. 5

(Trattamento economico e budget annuale) (2)

“Omissis”

Art.6

(Sede, organizzazione e struttura) (3)

“Omissis”

Art. 7

(Rapporti con Autorità di Garanzia) (4)

1. Le Autorità di Garanzia, anche a livello nazionale, e il Garante regionale si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività.

Art. 8

(Relazioni agli organi istituzionali) (5)

“Omissis”

Art. 9*(Norma finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell'U.P.B. 1.101 "Spese per l'Assemblea legislativa regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

Art. 10*(Norma di prima applicazione)*

1. In fase di prima applicazione il Consiglio regionale procede all'elezione del Garante entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(1) Articolo abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (*disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009*).

(2) Articolo abrogato dalla l.r. 44/2008.

(3) Articolo abrogato dalla l.r. 44/2008.

(4) Articolo così sostituito dall'articolo 9, comma 1, della l.r. 44/2008.

(5) Articolo abrogato dalla l.r. 44/2008.

LEGGE REGIONALE 16 MARZO 2007, N. 9.

(Disciplina dell'Ufficio del Garante dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza)

(B.U. 28 marzo 2007, n. 7)

Art. 1.

(Finalità)

1. La presente legge definisce le funzioni, le azioni e le modalità operative dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato Garante, istituito dall'articolo 33 della legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari).

2. Al Garante è affidata la difesa e la verifica dell'attuazione dei diritti dei minori attraverso azioni positive mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza socio-sanitaria, alla sopravvivenza e alla partecipazione alle decisioni che li riguardano, tenendo conto del loro superiore interesse.

3. L'azione del Garante viene esercitata nell'ambito dei principi della normativa nazionale e regionale in materia, nonché dei seguenti atti internazionali:

a) Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176;

b) Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003 n. 77;

c) Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa alle Istituzioni Nazionali per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani.

4. Il Garante opera in piena libertà e indipendenza, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, collabora con i competenti Dipartimenti regionali ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale.

Art. 2.*(Azioni e funzioni del Garante)*

1. L'azione del Garante è ispirata ai seguenti indirizzi:

- a) diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani;
- b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;
- c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni ai competenti Organi sociali e giudiziari;
- d) promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza a livello familiare, scolastico, formativo, territoriale, urbanistico, ambientale, sociale, educativo, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.

2. Il Garante svolge le seguenti funzioni:

- a) promuove, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni che si occupano dei minori, iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata a riconoscere i minori come persone titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali;
- b) vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York di cui alla l. 176/1991, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;
- c) promuove iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451 (*istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia*);
- d) promuove, anche in collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti dello Stato e della società civile, iniziative per il contrasto, la prevenzione e il trattamento dell'abuso, dello sfruttamento o della violenza sui minori ai sensi della legge 3 agosto 1998 n. 269 (*norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù*);
- e) organizza, in accordo con gli enti competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della

lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile;

f) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza vigilando sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 24 gennaio 2001 n. 5 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni);

g) concorre alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi ed assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975 n. 698 (scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);

h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo, urbanistico;

i) promuove iniziative a favore dei minori a rischio affetti da malattie rare o di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione, concorrendo ad assicurare ad ogni minore il diritto al trattamento ottimale;

j) cura iniziative a favore dei minori ospedalizzati e delle loro famiglie, vigilando sulle attività delle strutture sanitarie e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da essa accreditate ove essi si trovano ricoverati od ospitati;

k) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali dell'area minorile, favorendo l'organizzazione di corsi di cultura e aggiornamento;

l) promuove la formazione delle persone interessate alla rappresentanza legale dei minori così come prevista dalle norme del Codice Civile, nonché ad altre forme di tutoraggio stabilite nella Convenzione di Strasburgo di cui alla l. 77/2003;

m) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato, favorendo l'introduzione del mediatore culturale per l'infanzia;

n) collabora all'attività di studio, raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale ai sensi della l. 451/1997, avvalendosi degli strumenti di monitoraggio previsti dall'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all'articolo 30 della

Lr. 12/2006;

o) cura la tenuta dell'elenco delle associazioni a vario titolo impegnate nella difesa dei minori e nella promozione dei loro diritti;

p) esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui Piani e Programmi annuali e pluriennali riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni;

q) favorisce, anche mediante l'indizione di concorsi, una nuova cultura finalizzata alla previsione negli strumenti urbanistici di una particolare attenzione generale all'infanzia ed all'adolescenza, promuovendo la diffusione del modello delle *"città amiche delle bambine e dei bambini"*, della progettazione partecipata e dello sviluppo sostenibile;

r) promuove iniziative, in accordo con le Istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per far emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all'interno del mondo della scuola;

s) favorisce la predisposizione da parte delle Amministrazioni provinciali di azioni formative e informative rivolte ai genitori e al personale docente e non docente sul fenomeno della violenza nelle scuole;

t) promuove iniziative nei confronti dei media e dell'opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva sulla violenza fra i minori.

3. Al fine di meglio coordinare le proprie azioni e funzioni il Garante:

a) stabilisce intese, relazioni ed accordi con Ordini professionali, Organismi o Autorità regionali e nazionali che si occupano di infanzia e adolescenza;

b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;

c) attiva le necessarie azioni di collegamento con le Amministrazioni del territorio regionale impegnate nell'istruzione e nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché con le Autorità giudiziarie;

d) promuove eccezionalmente interventi sostitutivi in caso di inadempienze o gravi ritardi nell'azione degli Enti locali a tutela dei minori.

Art. 3.*(Nomina, incompatibilità, decadenza) (1)*

1. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura e resta in carica fino all'insediamento del successore.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto, a maggioranza di quattro quinti dei Consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi dei Consiglieri assegnati nelle successive.
3. Per l'elezione sono richiesti i medesimi requisiti previsti per l'elezione a Consigliere regionale, oltre alla laurea in giurisprudenza ovvero in medicina, psicologia, pedagogia, servizi sociali o titoli equipollenti e un'adeguata e comprovata esperienza in campo minorile.
4. Non possono essere eletti Garante:
 - a) i membri del parlamento, i ministri, i consiglieri e gli assessori regionali, provinciali e comunali e i titolari di altre cariche elettive;
 - b) i direttori generali, sanitari e amministrativi delle aziende sanitarie regionali;
 - c) i direttori di Distretto sanitario e i Direttori sociali previsti dalla l.r. 12/2006;
 - d) gli amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società a partecipazione pubblica, nonché gli amministratori o dirigenti di enti, imprese o associazioni che ricevono a qualsiasi titolo contributi dalla Regione e/o da altri enti pubblici;
 - e) i segretari regionali, provinciali e locali di partiti o movimenti politici;
 - f) i titolari di cariche associative e/o presso organizzazioni non governative legate direttamente e/o indirettamente alle materie oggetto dell'attenzione del Garante.
5. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale invita il Garante a rimuovere tale causa nel termine di quindici giorni. In caso di inottemperanza, ne dichiara la decadenza dalla carica, dandone immediata comunicazione al Consiglio regionale affinché provveda alla sostituzione.

Art. 4.*(Commissione consultiva del Garante)*

1. E' istituita la Commissione consultiva del Garante, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione collabora con il Garante esprimendo, ove richiesti, pareri sulle iniziative di competenza e formulando proposte riferite alle attività di cui alla presente legge.
3. La Commissione è così composta:
 - a) quattro rappresentanti delle forze sociali con comprovata esperienza nel settore del volontariato minorile, designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di nomine;
 - b) un rappresentante dei minori designato da ciascuna Consulta provinciale degli studenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996 n. 567 (regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche) e successive modificazioni e integrazioni.
4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio, entro sessanta giorni dalla nomina del Garante.
5. Ai membri della Commissione, non residenti nel luogo della riunione, spetta per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.

Art. 5.*(Trattamento economico e budget annuale) (2)*

1. Al Garante è attribuita un'indennità di funzione, per dodici mensilità, pari al venti per cento dell'indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Qualora non sia residente nel luogo in cui svolge le proprie funzioni, è dovuto, per ogni giornata, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.
2. Il Garante dispone per le proprie attività di un budget annuale, messo a disposizione dalla Giunta regionale, con obbligo di rendiconto (3).

Art. 6.

(Sede, organizzazione e struttura) (4)

1. Il Garante ha sede presso la Giunta regionale e svolge le proprie funzioni anche in sedi decentrate, avvalendosi delle strutture regionali, degli spazi e del personale appositamente messi a disposizione (5).
2. Nella riunione d'insediamento il Garante può adottare un proprio regolamento di organizzazione interna.

Art. 7.

(Rapporti con Autorità di Garanzia) (6)

1. Il Difensore Civico, le altre Autorità di garanzia, anche a livello nazionale, e il Garante regionale si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività nell'ambito delle loro competenze.

Art. 8.

(Relazioni agli organi istituzionali) (7)

1. Il Garante riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'andamento della propria attività e entro il 31 marzo di ogni anno presenta una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente che viene pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 9.

(Norma finanziaria)

(Omissis)

Art. 10.*(Norma di prima applicazione)*

1. In fase di prima applicazione il Consiglio regionale procede all'elezione del Garante entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

1 bis. In via transitoria e fino all'effettiva istituzione del Garante, il Difensore civico esercita le funzioni di garanzia di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e alle lettere b), c), h), i) e j) del comma 2 dell' articolo 2 (8).

(1) Articolo abrogato dal comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44; successivamente il comma 3 dell'articolo 55 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6 ha così disposto: "3. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 44/2008 le parole «sono abrogati» sono sostituite dalle seguenti : «si applicano compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare nel bilancio annuale e pluriennale della Regione o, con deliberazione del Consiglio regionale, le funzioni del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere conferite all'Ufficio del Difensore Civico, di cui alla l.r. 17/1986». L'art. 55, comma 3, della L.R. 6/2009 è stato abrogato dall'art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38.

(2) Articolo abrogato dal comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44; successivamente il comma 3 dell'articolo 55 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6 ha così disposto: "3. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 44/2008 le parole «sono abrogati» sono sostituite dalle seguenti : «si applicano compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare nel bilancio annuale e pluriennale della Regione o, con deliberazione del Consiglio regionale, le funzioni del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere conferite all'Ufficio del Difensore Civico, di cui alla l.r. 17/1986». L'art. 55, comma 3, della L.R. 6/2009 è stato abrogato dall'art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38.

(3) Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38.

(4) Articolo abrogato dal comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44; successivamente il comma 3 dell'articolo 55 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6 ha così disposto: "3. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 44/2008 le parole «sono abrogati» sono sostituite dalle seguenti : «si applicano compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare nel bilancio annuale e pluriennale della Regione o, con deliberazione del Consiglio regionale, le funzioni del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere conferite all'Ufficio del Difensore Civico, di cui alla l.r. 17/1986». L'art. 55, comma 3, della L.R. 6/2009 è stato abrogato dall'art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38.

(5) Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38.

(6) Articolo già modificato dall'articolo 9, comma 1, della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 nel testo che si riporta di seguito: "Le Autorità di Garanzia, anche a livello nazionale, e il Garante regionale si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività". Il comma 1 dell'articolo 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 è, poi, stato abrogato dall'art. 55 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6.

(7) Articolo abrogato dal comma 2 dell'articolo 9 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44; successivamente il comma 3 dell'articolo 55 della L.R. 9 aprile 2009, n. 6 ha così disposto: "3. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 44/2008 le parole «sono abrogati» sono sostituite dalle seguenti : «si applicano compatibilmente con le risorse finanziarie stanziare nel bilancio annuale e pluriennale della Regione o, con deliberazione del Consiglio regionale, le funzioni del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza possono essere conferite all'Ufficio del Difensore Civico, di cui alla l.r. 17/1986». L'art. 55, comma 3, della L.R. 6/2009 è stato abrogato dall'art. 5 della L.R. 6 ottobre 2009, n. 38.

LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2009, N. 6.

(Promozione delle politiche per i minori e i giovani).

(B.U. 15 aprile 2009, n. 6)

(...omissis...)

Art. 6.

(Compiti dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. L'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 33 della l.r. 12/2006, oltre alle funzioni affidategli dalla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (*Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza*), svolge azioni di sensibilizzazione degli operatori dei mass media al fine della promozione di una cultura rispettosa dell'infanzia e dell'adolescenza, in collaborazione con il CORECOM.
2. L'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza partecipa al Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori di cui all'*articolo 9*¹¹

(...omissis...)

11 Art. 9. (Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori)

1. E' istituito, presso il Dipartimento regionale competente in materia di Politiche sociali, il Coordinamento tecnico regionale per le politiche sui minori, con il compito di contribuire alla promozione e diffusione della cultura di attenzione all'infanzia, all'adolescenza e al mondo giovanile in genere, di elaborare proposte per il superamento degli squilibri territoriali e di diffondere buone prassi tra i diversi servizi.

2. Il Coordinamento tecnico è anche sede di confronto tra esperti del mondo associativo e dei servizi istituzionali per meglio supportare le azioni volte all'integrazione delle politiche a favore dei minori con le politiche sociali territoriali. Il Coordinamento tecnico rappresenta i servizi territoriali, quelli consultoriali, dell'Amministrazione della Giustizia, nonché il mondo del Terzo Settore, che si occupano di minori.

3. La Giunta regionale disciplina la composizione e il funzionamento del Coordinamento di cui al comma 1. La partecipazione al Coordinamento è a titolo gratuito.

LEGGE REGIONALE N. 38 DEL 06-10-2009 REGIONE LIGURIA

ULTERIORI MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16/03/2007, N. 9 (*Disciplina dell'Ufficio del Garante Regionale dei Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza*)

E MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1986, N. 17 (*Modifiche alla legge regionale 6/6/1974, N. 17 istitutiva del Difensore Civico*)

E ALLA LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2009, N. 6 (*Promozione delle politiche per i giovani ed i minori*).

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA N. 17
del 7 ottobre 2009

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1

(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza)

1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 9/2007 le parole: “*messo a disposizione dal Consiglio regionale*” sono sostituite dalle seguenti: “*messo a disposizione dalla Giunta regionale*”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 9/2007)

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. 9/2007, le parole: “*ha sede presso il Consiglio regionale*” sono sostituite dalle seguenti: “*ha sede presso la Giunta regionale*”.

Art. 3

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 9/2007)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 9/2007, è aggiunto il seguente:

“1 bis. In via transitoria e fino all'effettiva istituzione del Garante, il Difensore civico esercita le funzioni di garanzia di cui alle lettere b) e c) del comma 1 e alle lettere b), c), h), i) e j) del comma 2 dell' articolo 2.”.

Art. 4

(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico).

1. Il titolo della l.r. 17/1986 è sostituito dal seguente: “Istituzione del Difensore Civico”.

2. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 17/1986, le parole: “istituito dall'articolo 14 dello Statuto“ sono sostituite dalle seguenti: “istituito dall'articolo 72 dello Statuto”.

3. L'articolo 7 bis della l.r. 17/1986, inserito dall'articolo 8 della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009) e modificato dal comma 4 dell'articolo 55 della legge regionale 9 aprile 2009, n. 6 (Promozione delle politiche per i minori ed i giovani), è abrogato.

4. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 17/1986, le parole: “Una parte specifica della relazione è dedicata all'attività svolta dal Difensore Civico in qualità di Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ai sensi dell'articolo 7 bis”, sono abrogate.

Art. 5

(Modifiche alla l.r. 6/2009).

1. Il comma 3 dell'articolo 55 della l.r. 6/2009, è abrogato.

Art. 6

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno finanziario 2009:

- prelevamento di quota di euro 25.000,00 dall'U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente";
 - iscrizione di euro 25.000,00 all'U.P.B. 1.102 "Spesa per l'attività di Governo".
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Art. 7

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

